

PRIMA PARTE

CAP. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Riferimenti giuridici
- Art. 2 - Elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
- Art. 3 - Livelli normativi
- Art. 4 - Modi di attuazione del P.R.G.
- Art. 5 - Lettura delle tavole del P.R.G.

CAP. 2 - DEFINIZIONI DEGLI INDICI

- Art. 6 - Parametri urbanistici
- Art. 7 - Parametri edilizi

CAP. 3 - TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

- Art. 8 - Ristrutturazione urbanistica ed edilizia
- Art. 9 - Restauro e risanamento conservativo
- Art. 10 - Manutenzione straordinaria e ordinaria

CAP. 4 - ATTI AUTORIZZATIVI

- Art. 11 - Attività soggetta a concessione edilizia
- Art. 12 - Opere soggette ad autorizzazione
- Art. 13 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

CAP. 5 - NORME TRANSITORIE

- Art. 14 - Piani Attuativi e lottizzazioni convenzionate
- Art. 15 - Concessioni edilizie
- Art. 16 - Limitazioni agli edifici esistenti
- Art. 17 - Edifici esistenti in zona omogenea E (agricola) e B (residenziale di completamento)
- Art. 18 - Aree non edificate in zona omogenea B (residenziale di completamento)
- Art. 19 - Deroghe

CAP. 6 - STANDARDS URBANISTICI

- Art. 20 - Modalità di verifica degli standards
- Art. 21 - Standards per insediamenti residenziali
- Art. 22 - Standards per insediamenti produttivi
- Art. 23 - Standards per insediamenti commerciali e direzionali

PARTE SECONDA

CAP. 7 - DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI PER LE ZONE OMOGENEE

- Art. 24 - Disposizioni generali
- Art. 25 - Zona omogenea A - Preminente carattere storico e di particolare pregio ambientale
- Art. 26 - Zona omogenea B - Prevalentemente residenziale, parzialmente edificata, di parziale ristrutturazione
- Art. 27 - Zona omogenea C - Residenze di nuovo impianto
- Art. 28 - Zona omogenea D - Insediamenti produttivi
- Art. 29 - Zona omogenea E - Agricola
- Art. 30 - Zona omogenea F - Attrezzature ed impianti di interesse generale
- Art. 31 - Zona omogenea T - Turistica

CAP. 8 - NORME ED INDICI DELLE ZONE OMOGENEE URBANE, PRODUTTIVE E TURISTICHE

- Art. 32 - Centro storico A1
- Art. 33 - Zona di ristrutturazione A2
- Art. 34 - Zona di ristrutturazione urbanistica B1
- Art. 35 - Zona di completamento edilizio B2
- Art. 36 - Zona residenziale - terziaria di espansione C1
- Art. 37 - Zona residenziale - terziaria di espansione C2
- Art. 38 - Zona residenziale C3
- Art. 39 - Zona produttiva di completamento D1
- Art. 40 - Zona produttiva di espansione D2
- Art. 40 bis – Zona produttiva ad attuazione diretta D3
- Art. 41 - Zona turistica T1
- Art. 42 - Zona turistica T2

CAP. 9 - NORMATIVA PER LA ZONA OMOGENEA AGRICOLA

- Art. 43 - Generalità
- Art. 44 - Edifici rurali censiti e classificati
- Art. 45 - Patrimonio edilizio esistenti non classificato
- Art. 46 - Indicazioni costruttive e compositive
- Art. 47 - Nuove abitazioni
- Art. 48 - Ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti
- Art. 49 - Trasformazione di annessi agricoli preesistenti
- Art. 50 - Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola
- Art. 51 - Costruzione per allevamenti zootecnici di tipo industriale e lagoni di accumulo
- Art. 52 - Serre
- Art. 53 - Costruzione per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per industrie forestali
- Art. 53 bis – Aree agricole di tutela paesistico – ambientale E1

CAP.10 - INDICI PER LE ZONE OMOGENEE DI INTERESSE GENERALE

- Art. 54 - Attrezzature e servizi F1

- Art. 54 bis – Attrezzature e servizi sanitari F7
- Art. 55 - Verde di rispetto ambientale e stradale F2
- Art. 56 - Verde a parco F3
- Art. 57 - Verde attrezzato F4
- Art. 58 - Viabilità e parcheggi F5
- Art. 59 - Verde privato di rispetto F6

PARTE TERZA

CAP. 11 - NORME PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

- Art. 60 - Articolazione della tutela paesaggistico-ambientale
- Art. 61 - Struttura geologica - norme generali
- Art. 62 - Aree calanchive
- Art. 63 - Aree con deformazione plastiche diffuse
- Art. 64 - Aree di potenziale vulnerabilità degli acquiferi
- Art. 65 - Versanti
- Art. 66 - Crinali
- Art. 67 - Corsi d'acqua
- Art. 68 - Edifici e manufatti storici extraurbani
- Art. 69 - Zone archeologiche
- Art. 70 - Aree cimiteriali
- Art. 71 - Residui di boschi di latifoglie decidue
- Art. 72 - Aree incolte con possibilità di rimboscimento
- Art. 73 - Elementi isolati e siepi
- Art. 74 - Vegetazione ripariale contigua ai corsi d'acqua
- Art. 75 - Formazioni vegetali ai bordi stradali e delle scarpate
- Art. 76 - Norme di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio vegetale in ambito urbano.

CAP. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Riferimenti giuridici

1 - Il Piano Regolatore Generale (**PRG**), elaborato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistico-ambientale e di assetto del territorio, costituisce lo strumento urbanistico generale del Comune di Ostra Vetere.

2 - Esso sostituisce, dopo la definitiva approvazione, il precedente Programma di Fabbricazione (**P di F**) e successive varianti approvato con D.P.G. Regione Marche e deve ritenersi adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale (**PPAR**) ai sensi dell'art. 27 bis delle relative N.T.A.

3 - Il **PRG** ha vigore a tempo indeterminato e si applica, ai sensi dell'art. 7 della L.U. 17.08.1942, n. 1150, a tutto il territorio comunale.

4 - L'edificazione nel territorio comunale è soggetta alla disciplina delle presenti norme, del Regolamento Edilizio Comunale (**REC**) e degli altri regolamenti vigenti in materia, in quanto compatibili con le presenti norme.

5 - I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel **PRG**.

Art. 2 - Elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale (PRG)

1 - Il Piano Regolatore Generale (**PRG**) si compone dei seguenti elaborati:

Tav. A 1	Inquadramento territoriale (1:25.000)
Tav. A 2	Sistema della mobilità, dei servizi, perimetrazione delle aree urbane (1:10.000)
Tav. A 3.1	Stato di fatto con individuazione dei servizi e delle infrastrutture - Capoluogo (1:2.000)
Tav. A 3.2	Stato di fatto con individuazione dei servizi e delle infrastrutture - Pongelli - Piani D'Appresso - Burello (1:2.000)
Tav. A 4.1	Individuazione del sistema dei vincoli del PPAR (1:10.000) Categorie della struttura geomorfologica
Tav. A 4.2	Individuazione del sistema dei vincoli del PPAR (1:10.000) Categorie del patrimonio botanico-vegetazionale
Tav. A 4.3	Individuazione del sistema dei vincoli del PPAR (1:10.000) Categorie del patrimonio storico culturale Edifici rurali e manufatti storici.
Tav. B 1	Sistema della mobilità, dei servizi, perimetrazione delle aree urbane (1:10.000)
Tav. B 2.1.1	Individuazione del sistema di tutela paesaggistico-ambientale (1:10.000) Categoria della struttura geomorfologica
Tav. B 2.1.2	Individuazione del sistema di tutela paesaggistico-ambientale (1:5.000) Categorie della struttura geomorfologica
Tav. B 2.2	Individuazione del sistema di tutela paesaggistico-ambientale (1:10.000) Categorie del patrimonio botanico-vegetazionale
Tav. B 2.3	Individuazione del sistema di tutela paesaggistico-ambientale (1:10.000) Categorie del patrimonio storico-culturale Edifici rurali e manufatti storici

Tav. B 3.1	Zonizzazione – Capoluogo (1:2.000)
Tav. B 3.2	Zonizzazione – Pongelli - Piani D'Appresso - Burello (1:2.000)
Tav. B 4.1	Zonizzazione con individuazione delle unità di azzonamento e degli ambiti minimi di intervento Capoluogo (1:2.000)
Tav. B 4.2	Zonizzazione con individuazione delle unità di azzonamento e degli ambiti minimi di intervento Pongelli - Piani D'Appresso - Burello (1:2.000)
Allegato 1	Relazione
Allegato 1.1	Relazione storica - Genesi e fasi evolutive del centro storico
Allegato 2	Norme tecniche di attuazione
Allegato 3.1	Elenco e schedatura degli edifici rurali Categoria "A"
Allegato 3.2	Elenco e schedatura degli edifici rurali Categoria "B"
Allegato 3.3	Elenco e schedatura degli edifici rurali Categoria "C"
Allegato 4	Elenco e schedatura dei manufatti storici extraurbani
Allegato 5	Relazione geologica
Allegato 6	Relazione botanica-vegetazionale

Art. 3 - Livelli normativi

SOPPRESSO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 23)

Art. 4 - Modi di attuazione del PRG

STRALCIATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 24)

1 - Il **PRG** si attua attraverso interventi urbanistici preventivi ed attraverso interventi edilizi diretti secondo quanto previsto dalla normativa e regionale vigente.

Art. 5 - Lettura delle tavole del Piano

1 - Nei casi in cui si riscontri una non corrispondenza tra i vari elaborati del PRG, le prescrizioni delle presenti norme prevalgono sugli elaborati grafici.

2 - Per le zonizzazioni indicate in tavole a scale diverse, fa sempre testo la tavola in scala più dettagliata.

CAP. 2 - DEFINIZIONI DEGLI INDICI

Art. 6 - Parametri urbanistici (PU)

SOPPRESSO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 25)

Art. 7 - Parametri edilizi (PE)

SOPPRESSO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 25)

CAP. 3 - TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Art. 8 - Ristrutturazione urbanistica ed edilizia

SOPPRESSO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 25)

Art. 9 - Restauro e risanamento conservativo

SOPPRESSO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 25)

Art. 10 - Manutenzione straordinaria ed ordinaria

SOPPRESSO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 25)

CAP. 4 - ATTI AUTORIZZATIVI

Art. 11 - Attività soggetta a concessione edilizia

SOPPRESSO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 26)

Art. 12 - Opere soggette ad autorizzazione

SOPPRESSO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 26)

Art. 13 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

SOPPRESSO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 26)

CAP. 5 - NORME TRANSITORIE

Art. 14 – Piani attuativi e lottizzazioni convenzionate

SOSTITUITO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 27)

1 – Per i Piani Attuativi approvati alla data di adozione del P.R.G., vanno specificate per ciascuno le relative date di scadenza (che non potranno superare le scadenze stabilite dalle normative vigenti o, se minori, quelle stabilite dalle convenzioni) oltre le quali è obbligatorio per i soggetti attuatori uniformarsi alle previsioni del P.R.G..

2 – Le varianti ai Piani di Lottizzazione di edilizia residenziale per i quali, al momento dell'adozione della variante al P.R.G. non era stata rilasciata l'autorizzazione a lottizzare, debbono adeguarsi agli standard e parametri previsti dal P.R.G. stesso per la zona interessata.

Art. 15 - Concessioni edilizie

1 - Le concessioni in contrasto con le previsioni del PRG decadono al momento della entrata in vigore del Piano, salvo che i lavori siano già stati iniziati alla data di pubblicazione e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data di inizio.

2 - Per tali concessioni saranno prese in considerazione solo varianti attinenti l'estetica, le sistemazioni esterne e le destinazioni d'uso, purché le varianti stesse non comportino modifiche alla volumetria ed alle superfici lorde concesse.

Art. 16 - Limitazioni agli edifici esistenti

1 - Gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG, in contrasto con le destinazioni di zona e con i parametri urbanistici ed edilizi di zona previsti dal PRG, potranno subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle presenti norme.

2 - In detti edifici, prima dell'adeguamento alle prescrizioni del PRG, sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 31, lettere a), b) e c) della legge n. 457/78.

3 - A parziale deroga dei commi precedenti si stabilisce che, per gli edifici residenziali esistenti e ricadenti nella zona produttiva D1, è ammesso il rilascio della autorizzazione e/o concessione edilizia per opere conservative e/o di ristrutturazione delle volumetrie esistenti, nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria. (IF)

Art. 17 - Edifici esistenti in zona omogenea E (agricola) e B (residenziale di completamento)

1 - Gli edifici preesistenti od in corso di costruzione alla data di adozione del PRG siti in zona omogenea E, mantengono le destinazioni d'uso accertate alla data di adozione del medesimo.

2 - Per gli edifici che, alla data di adozione del Piano, presentano destinazioni d'uso produttive pur essendo inseriti in zone omogenee B - Residenziali di completamento - è ammesso il mantenimento della destinazione d'uso con possibilità di aumento della superficie produttiva fino ad un massimo del 20%.

E' altresì consentita la diversa collocazione all'interno della stessa Unità di Azzonamento purché compatibile con la residenza.

3 - E' vietata ogni modifica di destinazione in contrasto con la presente normativa.

4 - Per gli edifici che ospitano destinazioni d'uso in contrasto con le presenti norme sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a),b),c) e d) dell'art. 31, della legge n. 457/78, senza aumento di superficie utile e/o di volume.

5 - La modifica di destinazione per i predetti edifici potrà essere consentita per comprovata e valida utilizzazione in attività agrituristica e in attività turistico-ricettiva esercitabile nelle campagne in base alle vigenti norme di legge in materia.

6 - Gli asservimenti ed i vincoli di destinazione derivanti da precedenti normative, nonché gli impegni sottoscritti dal titolare della licenza o concessione edilizia nei confronti del Comune all'atto del rilascio delle stesse, risultano vincolanti ai fini delle presenti norme.

7 - Dalla data di entrata in vigore del PRG ogni casa rurale esistente è da considerarsi a servizio dell'intera azienda di cui fa parte. Pertanto, indipendentemente da qualsiasi successivo frazionamento o passaggio di proprietà, non sarà possibile rilasciare nuove concessioni per case rurali nella stessa azienda o parte di essa, a meno che il proprietario della porzione di fondo con preesistente abitazione non dimostri, con piano aziendale, di aver conservato una azienda che abbia i requisiti di cui alla Legge Regionale 8 marzo 1990, n.13. E' fatto salvo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 36 della L.R. n. 42/77.

8 - L'area minima di pertinenza dell'edificio rurale è desumibile dall'indice di fabbricabilità fondiaria (IF), e dall'indice di utilizzazione fondiario e dal volume (V) e dalla superficie utile lorda (SUL) esistenti.

Art. 18 - Aree non edificate in zona omogenea B (residenziale di completamento)

1 - Le aree non edificate, ricadenti nelle zone parzialmente edificate, sono frazionabili per la formazione di nuovi lotti solo per le porzioni in eccedenza rispetto all'area minima di pertinenza degli edifici della stessa proprietà cui sono annessi.

2 - L'area minima di pertinenza è desumibile dall'indice di fabbricabilità fondiaria (IF) e dal volume (V) esistenti.

Art. 19 - Deroghe

1 - L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere deroghe alle prescrizioni del P.R.G. soltanto nel caso che trattasi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse, ove quest'ultimo sia circostanziatamente motivato, in tutte le zone, con esclusione di quelle sottoposte a vincoli di natura ambientale e di quelle classificate A1 e A2 dal PRG, nel limite dell'indice di fabbricabilità fondiaria (IF) fino ad un massimo del 10 %.

2 - Debbono intendersi edifici ed impianti pubblici quelli appartenenti ad Enti pubblici e destinati a finalità di carattere pubblico, giusto quanto prescrivono le vigenti disposizioni in materia.

3 - E' vietata la deroga alle norme relative alle destinazioni di zona per le quali è necessario provvedere con specifiche varianti al PRG.

4 - La concessione a costruire in deroga alle norme di attuazione del PRG è rilasciata dal Sindaco con la procedura di cui alla legge 21.12.1955 n. 1357 sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale e previa deliberazione del Consiglio Comunale, nonché, previo nulla - osta della Sezione Urbanistica Provinciale e degli enti competenti ed ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 34 del 05.08.1992.

CAP. 6 - STANDARDS URBANISTICI

Art. 20 - Modalità di verifica degli standards

STRALCIATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 28)

1 – i Piani Attuativi saranno perimetrati dal Consiglio Comunale (tale individuazione è facoltà dell'Amministrazione Comunale e la variazione di detti perimetri non costituisce variante al P.R.G.) con le seguenti modalità:

- il Piano Attuativo che si identifichi con le singole zone urbanistiche deve reperire le superfici a standard all'interno delle stesse;
- la perimetrazione del Piano Attuativo può essere estesa a zone urbanistiche già destinate a standard del P.R.G., limitrofe alle zone di espansione interessate, fino al reperimento delle dotazioni minime prescritte: in tal caso l'indice fondiario si applica alle sole zone urbanistiche di espansione (escluse quindi le zone già destinate a standard dal P.R.G.), mentre l'indice territoriale si applica all'intera superficie individuata dal Piano Attuativo.

2 - Ai fini dell'osservanza dei rapporti indicati si assume che, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondono mediamente 80 mc. di volume vuoto per pieno (pari a circa 25 mq. di superficie lorda abitabile, eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 20 mc. di volume vuoto per pieno (pari a circa 5 mq. di superficie lorda abitabile per le destinazioni non specificatamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, etc.)

3 - Le aree sono da definire e delimitare nell'adozione dei singoli strumenti attuativi, ove previsti.

4 - E' fatto obbligo della cessione delle aree stesse destinate a parcheggio e a verde al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale. (REC)

Art. 21 - Standards per insediamenti residenziali

1 - Per ogni abitante insediato o da insediare è prevista all'interno del perimetro urbano la dotazione minima inderogabile di mq 12, dei quali mq. 4 riservati alle attrezzature scolastiche, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

2 - Nelle zone omogenee A e B il limite inderogabile di cui al comma precedente è ridotto alla metà.

3 - Il limite inderogabile di cui al comma 1 è fissato in mq. 15 per le zone destinate a nuovi complessi insediativi residenziali quando queste siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (corsi d'acqua importanti, preesistenze storico-artistiche ed archeologiche).

4 - Nelle nuove costruzioni o nelle proprie aree di pertinenza debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione ai sensi della legge n. 122/89.

5 - Nelle zone residenziali di nuova formazione devono essere previsti inoltre, in aggiunta alla dotazione minima, specifici spazi per il verde pubblico nella misura di almeno mq. 3 per abitante da insediare.

Art. 22 - Standards per insediamenti produttivi

1 - Nei nuovi insediamenti a carattere produttivo delle zone omogenee D la superficie da destinare a spazi pubblici, ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, con esclusione delle sedi viarie, non può essere inferiore al 10 per cento dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.

2 - Le aree da destinare a parcheggio pubblico, in aggiunta a quelle di cui al precedente articolo, debbono essere pari a mq. 5 ogni 100 mq. di superficie utile lorda (SUL).

Art. 23 - Standards per insediamenti commerciali e direzionali

1 - In tutte le zone omogenee, nei nuovi insediamenti a carattere commerciale e direzionale, a mq 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq 80 di spazio, escluse le sedi viarie, ed in aggiunta a quelli previsti nei precedenti articoli, di cui almeno la metà destinata a parcheggi. Queste ultime possono essere cedute al Comune in sede di rilascio della concessione edilizia.

2 - La quantità di cui al precedente comma, nelle zone omogenee A e B, è ridotta alla metà.

PARTE SECONDA

CAP. 7 - DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI PER LE ZONE OMOGENEE

Art. 24 - Disposizioni generali

1 - L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificabilità consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dalle norme di cui ai successivi articoli riferiti alle zone e ai tipi edilizi descritti.

2 - Gli usi sono denominati e classificati secondo la catalogazione ISTAT alla quale si rinvia per l'individuazione della classe di appartenenza.

3 - La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici deve essere indicata nei progetti edilizi e nei Piani Urbanistici di Attuazione, redatti in base alle prescrizioni delle presenti norme e delle leggi vigenti.

4 - Qualunque cambiamento della destinazione d'uso è subordinato al rilascio dell'atto autorizzativo da parte del Comune. I cambiamenti abusivi delle destinazioni d'uso dei suoli e dei fabbricati, accertati nelle forme di legge, comporteranno la applicazione delle sanzioni previste.

5 - Non potrà essere rilasciata licenza di esercizio (abitabilità, agibilità) per quelle attività che venissero insediate in locali abusivi o che abbiano ottenuto atto autorizzativo per una diversa destinazione.

Art. 25 - Zona omogenea A - Preminente carattere storico e di particolare pregio ambientale.

1 - Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

a - le residenze;

b - le attività artigianali di servizio;

c - il commercio in sede fissa o al dettaglio ambulante;

d - gli uffici amministrativi pubblici e privati;

e - i pubblici esercizi;

f - le attrezzature civiche, assistenziali, sanitarie, religiose, ricettive, turistiche;

g - l'istruzione pubblica e privata.

2 - Sono escluse:

a - le attività produttive, industriali ed artigianali.

b - Ogni altra attività che produca inquinamenti atmosferici, inconvenienti acustici, inconvenienti alla viabilità ed introduca elementi inquinanti nelle fognature.

3 - I parametri urbanistici ed edilizi, riferiti alle relative zone e tipologie edilizie sono stabiliti nei successivi articoli 32 e 33.

Art. 26 - Zona omogenea B - Prevalentemente residenziale, parzialmente edificata, di parziale ristrutturazione

1 - Sono ammesse le destinazioni d'uso con i limiti e le esclusioni di cui alla zona omogenea A.

2 - I parametri urbanistici ed edilizi, riferiti alle relative zone e tipologie edilizie sono stabiliti nei successivi articoli 34 e 35.

3 - A seconda dell'ubicazione e dell'importanza dell'area investita dai processi di ristrutturazione funzionale e/o urbanistica e/o edilizia, gli interventi potranno essere consentiti direttamente con singolo atto autorizzativo, in caso di singoli lotti interclusi tra edifici esistenti, o subordinatamente a preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo (PPI) con previsioni planovolumetriche.

4 - Agli effetti della determinazione del volume realizzabile deve essere computata la cubatura delle costruzioni esistenti sull'area di proprietà.

Art. 27 - Zona omogenea C - Residenze di nuovo impianto.

1 - Sono ammesse le destinazioni d'uso residenziali comprese quelle ricettive, unitamente ai servizi ed alle attrezzature a questi complementari:

a - le attività artigianali di servizio;

b - gli esercizi commerciali di prima necessità;

c - i pubblici esercizi;

d - le attrezzature civiche, assistenziali, sanitarie, religiose, ricettive, turistiche;

e - l'istruzione pubblica e privata.

2 - Sono escluse:

a - le attività produttive, industriali ed artigianali.

b - Ogni altra attività che produca inquinamenti atmosferici, inconvenienti acustici, inconvenienti alla viabilità ed introduca elementi inquinanti nelle fognature.

3 - I parametri urbanistici ed edilizi, riferiti alle relative zone e tipologie edilizie sono stabiliti nei successivi articoli 36 - 37 e 38.

4 - Agli effetti della determinazione del volume realizzabile deve essere computata la cubatura delle costruzioni eventualmente esistenti sull'area di proprietà.

5 - Gli interventi edilizi sono subordinati alla redazione ed approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) delimitati all'interno dalle singole unità di azzonamento.

Art. 28 - Zona omogenea D - Insediamenti produttivi.

INTEGRATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 46)

1 - Sono ammesse le realizzazioni di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale, e direzionale.

2 - Sono escluse tutte le attività che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale dovessero per qualsiasi ragione, recare molestia o essere comunque pregiudizievoli alle zone residenziali vicine al centro abitato.

3 - I parametri urbanistici ed edilizi, riferiti alle relative zone e tipologie edilizie sono stabiliti nei successivi articoli 39 e 40.

4 - Per ogni attività produttiva è consentita, oltre la costruzione inerente al processo produttivo (officine, uffici e laboratori) anche la costruzione dell'abitazione del custode, per una superficie netta massima di 95 mq.

5 - Per tutte le aree produttive non edificate e non soggette a ristrutturazione urbanistica edilizia, il rilascio delle singole concessioni è subordinato alla preventiva approvazione, nelle forme di legge, di un piano urbanistico di attuazione (PUA) di iniziativa pubblica e/o privata.

6 - Agli effetti della determinazione del volume realizzabile deve essere computata la cubatura delle costruzioni eventualmente esistenti sull'area individuata.

7 - Dovrà essere creato un filtro di verde con alberature di alto fusto ed essenze arbustive per cercare di ridurre l'impatto sull'ambiente e per garantire quella qualità formale che spesso viene a mancare a tali zone. Si consiglia di differenziare la scelta delle specie a seconda dell'ubicazione dell'insediamento: se posto in ambiente rurale o vicino a quello urbano, se in prossimità di corsi d'acqua o in area collinare.

Art. 29 - Zona omogenea E - Agricola

1 - E' destinata all'agricoltura, all'allevamento del bestiame ed agli allevamenti in acquacoltura, alla selvicoltura, agli incolti produttivi, alla prima lavorazione e trasformazione di qualsiasi prodotto agricolo e forestale, alle attività agrituristiche, alle attività turistico-ricettive che possono essere esercitate nelle campagne in base alle vigenti norme di legge in materia.

2 - Le attività di cui sopra potranno essere svolte ed esercitate da produttori singoli ed associati e con l'organizzazione produttiva da loro scelta, con la sola condizione che sia adeguatamente tutelato l'equilibrio ecologico, rispettato l'assetto idrogeologico e quello del paesaggio.

3 - Le nuove costruzioni sono ammesse soltanto se risultano necessarie per l'esercizio delle attività e dovranno essere eseguite con tipologie tradizionali del paesaggio rurale.

4 - A tal fine ogni richiesta di concessione edilizia in zona rurale deve essere accompagnata da documentazione fotografica dell'ambiente e nel caso di ampliamenti e ristrutturazioni, di rilievi esatti dei fabbricati esistenti.

5 - Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni edilizie per le costruzioni, per ampliamenti, ristrutturazioni e ricostruzioni di case rurali, è subordinato alla istituzione di un vincolo "non aedificandi" da trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nei terreni dell'azienda al cui servizio è costruita l'abitazione con esclusione dell'area iscritta a catasto per il fabbricato rurale oggetto della concessione.

6 - Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per le costruzioni degli accessori è subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione che preveda per almeno 10 anni il mantenimento della destinazione dell'accessorio al servizio dell'attività agricola e le sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso.

7 - Il Comune si doterà di un registro fondiario con annessa planimetria sul quale riportare i dati catastali dei terreni vincolati ai sensi dei precedenti comma .

8 - Per gli edifici rurali esistenti, censiti ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 13/90, valgono le normative particolari di cui al successivo art. 44.

9 - I parametri urbanistici ed edilizi sono stabiliti nei successivi articoli dal n. 43 al n. 53.

Art. 30 - Zona omogenea F - Attrezzature ed impianti di interesse generale

1 - Comprende le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, a verde di rispetto ambientale e stradale, a parco, ad infrastrutture, viabilità e parcheggi, a verde privato.

2 - La realizzazione dei servizi, degli impianti e delle attrezzature è di competenza della Pubblica Amministrazione che, tramite apposite convenzioni, potrà affidare dette realizzazioni anche a privati.

3 - Le destinazioni d'uso ammesse sono relative a istruzione pubblica, attrezzature di interesse comune, civiche e/o amministrative, culturali, sociali, sanitarie, assistenziali, ricreative, religiose, parcheggi, autorimesse, parchi naturali, giardini, parchi attrezzati per il tempo libero e lo sport, ecc.

4 - I parametri urbanistici ed edilizi sono stabiliti nei successivi articoli dal n. 54 al n. 59.

Art. 31 - Zona omogenea T - Turistica

STRALCIATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 29)

1 - Sono previste collocazioni di attrezzature turistiche ricettive e per il tempo libero con interventi sia di iniziativa pubblica che privata.

2 - Sono ammesse le destinazioni relative a residenze temporanee (alberghi, ecc.), pubblici servizi (ristoranti, bar, ecc), sale congressi e di ricevimento, camping ed attrezzature necessarie all'esercizio.

3 - Sono ammesse le attrezzature per il tempo libero e lo sport quali piscine, campi da tennis, bocce, ecc.

4 - I parametri urbanistici ed edilizi sono stabiliti nei successivi articoli 41 e 42.

CAP. 8 - NORME ED INDICI DELLE ZONE OMOGENEE URBANE, PRODUTTIVE E TURISTICHE

Art. 32 - Centro storico A1

1 - Il Piano Particolareggiato del centro storico, (PPCS) approvato dal Consiglio Comunale, viene recepito dal nuovo PRG come parte integrante.

2 - Le varianti al suddetto PPCS che si limitano alla modifica delle destinazioni d'uso, o delle categorie di intervento per gli edifici per i quali non sia prescritto il restauro ed il risanamento conservativo e non comportino aumenti di volumetria, non costituiscono variante al P.R.G.

Art. 33 - Zona di ristrutturazione A2

1 - Gli interventi, nelle zone cartograficamente individuate, sono rivolti alla riqualificazione e ristrutturazione degli edifici esistenti al solo scopo di introdurre miglioramenti igienico-funzionali e distributivi.

2 - Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché la variazione delle destinazioni d'uso, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 10/1977.

3 - Nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio è consentito un incremento massimo di volume fino al 10% di quello esistente, al fine di inserire elementi accessori od impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e per il ripristino di quelle parti alterate da superfetazioni o manomissioni estranee, per tecnologia, forma e materiali, all'impianto architettonico esistente.

4 - Sono ammessi materiali diversi purché in proporzione minima e purché il progetto mostri, con opportuni dettagli, l'integrazione costruttiva estetica e funzionale. La relazione allegata al progetto illustra, con riferimenti motivati, la fondatezza delle scelte operate.

Art. 34 - Zona di completamento e di ristrutturazione B1

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 30)

1 - Gli interventi sono rivolti al completamento del tessuto urbanistico esistente ed alla riqualificazione e ristrutturazione degli edifici mediante:

- a) intervento di edificazione dei lotti residui;
- b) interventi di ampliamento e/o sopraelevazione e/o di ristrutturazione di edifici esistenti.

2 - E' ammessa altresì la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, nel rispetto degli indici appresso indicati, purché non interessati dai vincoli.

3 - Gli allineamenti delle nuove costruzioni, nel caso di intervento diretto, verso gli spazi pubblici dovranno essere concordati con l'Ufficio Urbanistico Comunale. In ogni

caso i nuovi fabbricati non potranno sopravanzare l'allineamento delle costruzioni contermini.

4 - Nel caso di edificazione di **lotti residui non edificati** si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

IF	Indice di fabbr. fondiaria	2 mc./mq.
IC	Indice di copertura	0,50 SF
	Destinazione residenziale	Minimo 70 % SUL
Np	Numero piani fuori terra	3
Ip	Indice di piantumazione	Minimo 1 albero e 2 arbusti / mq. 200 SF
Ls	Larghezza strade pubbl.	Minimo m. 6,00
Lm	Larghezza marciapiedi	Minimo m. 1,50
H	Altezza mass. dell'edificio	m. 10,00
DF	Distacco tra gli edifici	Minimo H/2 - assoluto m. 10
DC	Distacco dai confini	Minimo H/2 - assoluto m. 5
DS	Distanza dalle strade	Minimo m. 5,00
	è consentita la riduzione di tale distanza minima per il mantenimento di allineamenti preesistenti purché venga rispettato l'indice DF tra pareti finestrate di edifici antistanti.	
	Parcheggio privato	Min.mq.1/mc.10 - ass.:posti/alloggi: 1/1
	Area su strada	Obbligo di sistemazione a verde mediante Realizzazione di prato naturale
	Accessori	Ammessi, anche a confine se interrati ed Anche fuori dal perimetro del fabbricato in elevazione. SUL max < 5 % SF

5 - Nel caso di interventi di **ampliamento e/o sopraelevazione e/o ristrutturazione di edifici esistenti – interventi in lotti già edificati**, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

IF	Indice di fabbr. fondiaria	3 mc./mq.
IC	Indice di copertura	0,50 SF
	Destinazione residenziale	Minimo 70 % SUL
Np	Numero piani fuori terra	3
Ip	Indice di piantumazione	Minimo 1 albero e 2 arbusti / mq. 200 SF
Ls	Larghezza strade pubbl.	Minimo m. 6,00
Lm	Larghezza marciapiedi	Minimo m. 1,50

H	Altezza mass. dell'edificio	m. 10,00
DF	Distacco tra gli edifici	Minimo H/2 - assoluto m. 10
DC	Distacco dai confini	Minimo H/2 - assoluto m. 5
DS	Distanza dalle strade	Minimo m. 5,00
	è consentita la riduzione di tale distanza minima per il mantenimento di allineamenti preesistenti purché venga rispettato l'indice DF tra pareti finestrate di edifici antistanti.	
	Parcheggio privato	Min.mq.1/mc.10 - ass.:posti/alloggi: 1/1
	Area su strada	Obbligo di sistemazione a verde mediante Realizzazione di prato naturale
	Accessori	Ammessi, anche a confine se interrati ed Anche fuori dal perimetro del fabbricato in elevazione. SUL max < 5 % SF

Art. 35 - Zona di completamento e di ristrutturazione B2

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 31)

1 - Gli interventi sono rivolti al completamento del tessuto urbanistico esistente ed alla riqualificazione e ristrutturazione degli edifici mediante:

- a) intervento di edificazione dei lotti residui;
- b) interventi di ampliamento e/o sopraelevazione e/o di ristrutturazione di edifici esistenti.

2 - E' ammessa altresì la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, nel rispetto degli indici appresso indicati, purché non interessati dai vincoli.

3 - Nelle zone indicate cartograficamente l'intervento edilizio dovrà essere preceduto dalla formazione di un piano urbanistico preventivo (PPI) con previsioni planovolumetriche di iniziativa privata e/o pubblica.

4 - Per Progettazione Planovolumetrica (PPI) si intende una progettazione unitaria dell'ambito di intervento con previsione della distribuzione planimetrica dell'assetto viario e della indicazione delle aree edificabili, nonché della verifica degli standards urbanistici, fermo restando l'obbligo di rispettare, comunque, le quantità minime di spazi pubblici stabilite per le zone omogenee B del DM. n. 1444/68.

5 - Nelle more di prima e definitiva approvazione della progettazione da parte dell'Amministrazione saranno stabilite, eventualmente, le superfici da monetizzare in sostituzione della cessione delle stesse.

6 - La progettazione planovolumetrica (PPI) esclude la stipula della convenzione ritenendo sufficiente la presentazione, a favore del Comune, di fidejussioni bancarie e/o assicurative a garanzia degli obblighi assunti.

7 - Nel caso di formazione di Progettazione Planovolumetrica (PPI) si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

ST	Superficie territoriale	Zona B2 individuata cartograficamente
IT	Indice di fabbr. territoriale	Omesso
SF	Superficie fondiaria	0,70 ST
IF	Indice di fabbr. fondiaria	1,4 mc./mq.
IC	Indice di copertura	0,30 SF
	Destinazione residenziale	Ppl - minimo 70 % SUL
Np	Numero piani fuori terra	3
Ip	Indice di piantumazione	PPI - min.1 albero e 2 arbusti/mq.200 SF
Ls	Larghezza strade pubbl.	PPI - minimo m. 7,50
Lm	Larghezza marciapiedi	PPI - minimo m. 1,50
H	Altezza mass. dell'edificio	m. 10,00
DF	Distacco tra gli edifici	PPI - minimo m. 10
DC	Distacco dai confini	PPI - minimo H/2 – assoluto m. 5
DS	Distanza dalle strade	PPI - minimo m. 7,50
	Parcheggio privato destinazione residenziale	PPI - min. mq.1/mc.10 – ass.: posti/alloggi: 1/1
	Parcheggio pubblico destinazione produttiva	PPI - minimo 10 % SUL
	Parcheggio pubblico destinazione commerciale	PPI - minimo mq. 40/mq. 100 SUL
	Area su strada	Obbligo di sistemazione a verde mediante realizzazione di prato naturale
	Accessori	ammessi, anche a confine se interrati ed anche fuori dal perimetro del fabbricato in elevazione. SUL max < 5 % SF

Art. 36 - Zona residenziale di espansione C1

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 32)

1 - In tale zona è prevista la compresenza della destinazione residenziale, terziaria e dell'artigianato di servizio.

2 - La zona è soggetta a Piano Urbanistico di Attuazione (PUA) di iniziativa pubblica e/o privata.

3 - I parametri urbanistici sono i seguenti :

ST	Superficie territoriale	Individuata cartograficamente dal PUA
IT	Indice di fabbr. territoriale	1,8 mc./mq.
SF	Superficie fondiaria	0,60 ST
IF	Indice di fabbr. fondiaria	3 mc./mq.
IC	Indice di copertura	0,30 SF
	Destinazione residenziale	PUA - minimo 70 % SF
P	Parcheggio pubblico	PUA - minimo mq.1/mq. 20 SF
Ip	Indice di piantumazione	PUA - min.1 albero e 2 arbusti/mq.200 SF
Ls	Larghezza strade pubbl.	PUA - minimo m. 7,50
Lm	Larghezza marciapiedi	PUA - minimo m. 1,50

4 - Valgono i seguenti parametri edilizi:

Np	Numero piani fuori terra	3
H	Altezza mass. Dell'edificio	m. 10,00
Hp	Altezza min. interna di P	m. 2,70
DF	Distacco tra gli edifici	PUA - minimo m. 10
DC	Distacco dai confini	PUA - minimo H/2 – assoluto m. 5
DS	Distanza dalle strade	PUA - minimo m. 7,50
	Parcheggio privato destinazione residenziale	PUA - min. mq.1/mc.10 - ass.: posti/alloggi: 1/1
	Parcheggio privato destinazione produttiva	PUA - minimo 10 % SUL
	Parcheggio privato destinazione commerciale	PUA - minimo mq. 40/mq. 100 SUL
	Area su strada	Obbligo di sistemazione a verde mediante realizzazione di prato naturale
	Accessori	ammessi, anche a confine se interrati ed anche fuori dal perimetro del fabbricato in elevazione. SUL max < 5 % SF

5 – I Piani Attuativi dovranno prevedere adeguati indici di permeabilità delle superfici i cui valori saranno individuati dai Piani stessi, tenendo in debita considerazione le caratteristiche specifiche dell'insediamento e dei caratteri idrogeologici delle aree interessate.

Art. 37 - Zona residenziale - terziaria di espansione C2

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Schede nn. 32 e 34)

1 - In tale zona è prevista la compresenza della destinazione residenziale, terziaria e dell'artigianato di servizio.

2 - La zona è soggetta a Piano Urbanistico di Attuazione (PUA) di iniziativa pubblica e/o privata.

3 - I parametri urbanistici sono i seguenti :

ST	Superficie territoriale	Individuata cartograficamente dal PUA
IT	Indice di fabbr. Territoriale	1,2 mc./mq.
SF	Superficie fondiaria	0,60 ST
IF	Indice di fabbr. Fondiaria	1,7 mc./mq.
IC	Indice di copertura	0,40 SF
	Destinazione residenziale	PUA - minimo 60 % SF
P	Parcheggio pubblico	PUA - minimo mq.1/mq. 18 SF
Ip	Indice di piantumazione	PUA - min 1 albero e 2 arbusti/mq.200 SF
Ls	Larghezza strade pubbl.	PUA - minimo m. 7,50
Lm	Larghezza marciapiedi	PUA - minimo m. 1,50

4 - Valgono i seguenti parametri edilizi:

Np	Numero piani f.t. abitabili	3
H	Altezza mass. dell'edificio	m. 7,50
Hpt	Altezza min. interna al Pt	m. 3,00
Hp	Altezza min. interna di P	m. 2,70
DF	Distacco tra gli edifici	PUA - minimo m. 10
DC	Distacco dai confini	PUA - minimo m. H/2 - ass. m. 5
DS	Distanza dalle strade	PUA - minimo m. 7,50
	Parcheggio privato destinazione residenziale	PUA - min. mq.1/mc.10 - ass. posti/alloggi 1/1
	Parcheggio privato destinazione produttiva	PUA - minimo 10 % SUL
	Parcheggio privato destinazione commerciale	PUA - minimo mq. 40/mq. 100 SUL
	Area su strada	Obbligo di sistemazione a verde mediante Realizzazione di prato naturale
	Accessori	Ammessi, anche a confine se interrati ed Anche fuori dal perimetro del fabbricato in elevazione. SUL max < 5 % SF

5 – I Piani Attuativi dovranno prevedere adeguati indici di permeabilità delle superfici i cui valori saranno individuati dai Piani stessi, tenendo in debita considerazione le caratteristiche specifiche dell'insediamento e dei caratteri idrogeologici delle aree interessate.

Art. 38 - Zona residenziale di espansione C3

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Schede nn. 32 e 35)

1 - In tale zona è prevista esclusivamente la destinazione residenziale.

2 - La zona è soggetta a Piano Urbanistico di Attuazione (PUA) di iniziativa pubblica e/o privata.

3 - I parametri urbanistici sono i seguenti :

ST	Superficie territoriale	Individuata cartograficamente dal PUA
IT	Indice di fabbr. Territoriale	1,08 mc./mq.
SF	Superficie fondiaria	0,60 ST
IF	Indice di fabbr. Fondiaria	1,8 mc./mq.
IC	Indice di copertura	0,30 SF
P	Parcheggio pubblico	PUA - minimo mq.1/mq. 15 SF
Ip	Indice di piantumazione	PUA - min.2 alberi alto fusto/ mq. 200 SF
Ls	Larghezza strade pubbl.	PUA - minimo m. 7,50
Lm	Larghezza marciapiedi	PUA - minimo m. 1,50

4 - Valgono i seguenti parametri edilizi:

Np	Numero piani f.t. abitabili	2
H	Altezza mass. dell'edificio	m. 7,50
DF	Distacco tra gli edifici	PUA - minimo m. 10
DC	Distacco dai confini	PUA - minimo m. 5
DS	Distanza dalle strade	PUA - minimo m. 10
	Parcheggio privato	PUA - min. mq.2/mc.10 - ass posti/alloggi 2/1
	Area di pertinenza	Obbligo di sistemazione a verde privato (realizzazione di prato naturale)
	Accessori	non ammessi

5 – I Piani Attuativi dovranno prevedere adeguati indici di permeabilità delle superfici i cui valori saranno individuati dai Piani stessi, tenendo in debita considerazione le caratteristiche specifiche dell'insediamento e dei caratteri idrogeologici delle aree interessate.

Art. 39 - Zona produttiva di completamento D1

1 - In tali zone sono ammesse le costruzioni a carattere produttivo, (industriale ed artigianale) commerciale, direzionale e di deposito e conservazione dei prodotti.

2 - I parametri urbanistici ed edilizi generali sono i seguenti :

SF	Superficie fondiaria minima	mq. 1.000
IF	Indice di fabbricabilità fondiaria	3 mc./mq.
IC	Indice di copertura	0,50 SF
P	Parcheggio ad uso pubblico	10 % SF
Ip	Indice di piantumazione	1 albero e 2 arbusti / mq. 200 SF
Ls	Larghezza strade pubbliche	minimo m. 9,00
Lm	Larghezza marciapiedi	minimo m. 1,50
H	Altezza massima dell'edificio	m. 10,00 - escluso impianti tecnologici
DF	Distacco tra gli edifici	minimo m. 10
DC	Distacco dai confini	minimo H/2 - assoluto m. 5
DS	Distanza dalle strade	minimo m. 7,50
	Altezza massima recinzioni	m. 3
	Altezza massima parete piena	m. 0,80

3 - I parametri urbanistici ed edilizi particolari, in aggiunta a quelli generali sono i seguenti.

3.1 - Tipo edilizio industriale:

	Parcheggio privato	10 % SUL
	Area per carico e scarico	10 % SF
Hpt	Altezza minima interna al Piano terra	m. 4,00
Hp	Altezza minima interna di Piano Alloggio	m. 2,70
	Uffici	n. 1 (max mq. 95) - esclusivamente al Pp
		massimo 20 % SC

3.2 - Tipo edilizio artigianale:

	Parcheggio privato	10 % SUL
Hpt	Altezza minima interna al Piano terra	m. 3,50
Hp	Altezza minima interna di Piano Alloggio	m. 2,70
		n. 1 (max mq. 95) - esclusivamente al Pp

Uffici	massimo 10 % SC
Accessori all'alloggio	massimo mq. 30 SUL - esclusivamente al Pt

3.3 - Tipo edilizio commerciale:

Hpt Parcheggio ad uso pubblico	40 % SUL
Hpt Altezza minima interna al Piano terra	m. 3,00
Hp Altezza minima interna al Piano primo	m. 2,70 - aperto al pubblico m. 3,00
Alloggio	n. 1 (max mq. 95)
Uffici	massimo 10 % SC
Accessori all'alloggio	massimo mq. 30 SUL - esclusivamente al Pt

Art. 40 - Zona produttiva di espansione D2

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 32)

- 1 - In tali zone sono ammesse le costruzioni a carattere produttivo, (industriale ed artigianale) commerciale, direzionale e di deposito e conservazione dei prodotti.
2 - Si attua mediante redazione di Piano urbanistico di attuazione (PUA) di iniziativa pubblica e/o privata.

3 - I parametri urbanistici ed edilizi generali sono i seguenti:

ST Superficie territoriale	PUA
IT Indice di fabbricabilità territoriale	2,7 mc./mq.
SF Superficie fondiaria	0,90 ST
IF Indice di fabbricabilità fondiaria	3 mc./mq.
IC Indice di copertura	0,50 SF
P Parcheggio ad uso pubblico	10 % SF
Ip Indice di piantumazione	1 albero e 2 arbusti / mq. 200 SF
Ls Larghezza strade pubbliche	minimo m. 9,00
Lm Larghezza marciapiedi	minimo m. 1,50
H Altezza massima dell'edificio	m. 10,00 - escluso impianti tecnologici
DF Distacco tra gli edifici	minimo m. 10
DC Distacco dai confini	minimo H/2 - assoluto m. 5
DS Distanza dalle strade	minimo m. 7,50

Altezza massima recinzioni	m. 3
Altezza massima parete piena	m. 0,80

4 - I parametri urbanistici ed edilizi particolari, in aggiunta a quelli generali sono i seguenti.

4.1 - Tipo edilizio industriale:

	Parcheggio privato	10 % SUL
	Area per carico e scarico	10 % SF
Hpt	Altezza minima interna al Piano terra	m. 4,00
Hp	Altezza minima interna di Piano Alloggio	m. 2,70 n. 1 (max mq. 95) - esclusivamente al Pp
	Uffici	massimo 20 % SC

4.2 - Tipo edilizio artigianale:

	Parcheggio privato	10 % SUL
Hpt	Altezza minima interna al Piano terra	m. 3,50
Hp	Altezza minima interna di Piano Alloggio	m. 3,00 n. 1 (max mq. 95) - esclusivamente al Pp
	Uffici	massimo 10 % SC
	Accessori all'alloggio	massimo mq. 30 SUL - esclusivamente al Pt

4.3 - Tipo edilizio commerciale:

	Parcheggio ad uso pubblico	40 % SUL
Hpt	Altezza minima interna al Piano terra	m. 3,00
Hp	Altezza minima interna al Piano primo	m. 2,70 - aperto al pubblico m. 3,00
	Alloggio	n. 1 (max mq. 95)
	Uffici	massimo 10 % SC
	Accessori all'alloggio	massimo mq. 30 SUL - esclusivamente al Pt

5 – I Piani Attuativi dovranno prevedere adeguati indici di permeabilità delle superfici i cui valori saranno individuati dai Piani stessi, tenendo in debita considerazione le caratteristiche specifiche dell'insediamento e dei caratteri idrogeologici delle aree interessate.

Art. 40 bis – Zona Produttiva ad attuazione diretta D3

INSERITO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 20)

1 – In tale zona sono consentiti, una tantum, solo ampliamenti volumetrici fino al 20% dei rispettivi volumi produttivi e residenziali già esistenti.
Per i soli parametri edilizi si dovrà fare riferimento all'art. 40.

Art. 41 - Zona turistica T1

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 36)

1 - In tale zona è prevista, mediante intervento edilizio diretto, la destinazione di attrezzature turistiche, ricettive e per il tempo libero.

2 - I parametri urbanistici sono i seguenti:

ST	Superficie fondiaria	Individuata cartograficamente
IF	Indice di fabbricabilità fondiaria	2,5 mc./mq.
IC	Indice di copertura	0,30 SF
P	Parcheggio ad uso pubblico	mq. 2 / 10 mq. SF
Ip	Indice di piantumazione	2 alberi e 2 arbusti / mq. 200 SF
Ls	Larghezza strade pubbliche	minimo m. 6,00
Lm	Larghezza marciapiedi	minimo m. 1,50

3 - I parametri edilizi sono i seguenti:

Np	Numero dei piani	3
H	Altezza massima dell'edificio	m. 10,00
DF	Distacco tra gli edifici	Minimo m. 10
DC	Distacco dai confini	Minimo H/2 – assoluto m. 5
DS	Distanza dalle strade	Minimo m. 7,50
	Area su strada	Obbligo di sistemazione a verde

Art. 42 - Zona turistica T2

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 37)

1 - In tale zona l'attivazione della progettazione planovolumetrica non dovrà prevedere fasi di evidenza pubblica e le modalità tecniche ed amministrative saranno definite in sede di Consiglio Comunale.

2 - I parametri urbanistici sono i seguenti:

SF	Superficie fondiaria	Individuata cartograficamente
-----------	----------------------	--------------------------------------

IF	Indice di fabbricabilità fondiaria	0,50 mc./mq.
IC	Indice di copertura	0,10 SF
P	Parcheggio ad uso pubblico	Ppl - minimo mq. 3 / 10 mq. SF
Ip	Indice di piantumazione	Ppl - minimo 2 alberi e 2 arbusti / mq. 200 SF
Ls	Larghezza strade pubbliche	Ppl - minimo m. 7,50
Lm	Larghezza marciapiedi	Ppl - minimo m. 1,50

3 - Valgono i seguenti parametri edilizi:

Np	Numero dei piani	1
H	Altezza massima dell'edificio	m. 4,50
DF	Distacco tra gli edifici	Ppl - minimo m. 10
DC	Distacco dai confini	Ppl - minimo m. 20
DS	Distanza dalle strade	Ppl - minimo m. 20
	Area su strada	obbligo di sistemazione a verde
	Alloggio	n. 1 - max mq. 95

CAP. 9 - NORMATIVA PER LA ZONA OMOGENEA AGRICOLA

Art. 43 - Generalità

1 - Sono considerate zone agricole le parti del territorio individuate ai sensi del DM. n. 1444/68 come zone omogenee "E", destinate all'agricoltura e sono destinate esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.

In tali zone sono consentite anche le attività turistico-ricettive che, secondo le norme di legge vigenti in materia, possono essere esercitate nelle campagne.

2 - Al fine del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche se divisi da infrastrutture stradali, corsi d'acqua e canali, purché compresi entro i confini del comune o di comuni limitrofi.

3 - Sono ammesse soltanto le sottoelencate nuove costruzioni:

- a) abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola;
- b) ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;
- c) attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame;
- d) edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica;
- e) serre;
- f) costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- g) edifici per industrie forestali;
- h) opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole.

4 - Nessun'altra costruzione nuova può insediarsi nelle zone agricole fatta eccezione per quelle espressamente consentite dalla legislazione vigente.

Per gli insediamenti di industrie nocive e per gli allevamenti industriali

l'Amministrazione potrà, attraverso varianti al Piano, individuare apposite zone purché non ricomprese negli ambiti di tutela paesaggistico-ambientale di cui alle tavole B2.1.1, B2.2, B2.3.

5 - Le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti sono rilasciate ai proprietari dei fondi e agli aventi titolo nel rispetto delle presenti norme, della legge n. 10/77 e della legge regionale n. 13/90.

6 - Le costruzioni dovranno essere in funzione dell'attività agricola, ad eccezione del recupero del patrimonio edilizio esistente non più necessario alle esigenze dell'attività e delle esigenze abitative dell'imprenditore a titolo principale singolo o associato, con i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.

7 - L'Amministrazione Comunale, per la verifica dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché della conformità dell'intervento ai piani zionali agricoli o ai piani aziendali o interaziendali, ove richiesti dalle presenti norme, si avvale dei Servizi Decentrati agricoltura, foreste e alimentazione competenti per territorio.

8 - Per gli edifici esistenti che rivestono valore storico ed architettonico, censiti ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 13/90, valgono le norme particolari di cui all'art. 44.

9 - Nei casi previsti dal comma precedente, l'eventuale ampliamento è concesso soltanto se previsto ed abbia caratteristiche tali da coesistere armoniosamente con il complesso preesistente, mentre è consentita la costruzione di un nuovo edificio, in sostituzione del preesistente, soltanto se il proprietario si assume l'obbligo del restauro conservativo del primo.

10 - Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni e gli interventi di recupero dovranno essere eseguiti con tipologie e materiali richiamati al successivo art. 46 del presente capitolo.

11 - Tutte le concessioni edilizie relative agli interventi di cui al presente capitolo, sono rilasciate previo accertamento dell'esistenza delle infrastrutture sufficienti, per quanto riguarda le vie di accesso, l'elettricità e l'acqua potabile o della programmata realizzazione delle stesse da parte del Comune o, infine, dall'assunzione di impegno da parte dell'interessato a realizzarle contestualmente agli edifici.

12 - Il Comune dovrà dotarsi di un registro fondiario con annessa planimetria sulla quale riportare i dati catastali dei terreni vincolati, ai sensi delle presenti norme, che dovranno essere trascritti, a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del concessionario, nei registri delle proprietà immobiliari.

13 - E' consentito il mutamento di destinazione d'uso:

- a) nei casi di morte o invalidità del concessionario;
- b) nei casi di abbandono, imposto da espropriazioni per pubblica utilità o da altre cause di forza maggiore, dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno;
- c) nei casi in cui il concessionario versi nell'ipotesi di cui agli articoli 33 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42.

14 - Non comporta, in ogni caso, mutamento di destinazione ed obbligo di richiedere la concessione onerosa, la prosecuzione dell'utilizzo degli edifici da parte dei familiari del concessionario nell'ipotesi di cui alla lettera a), e da parte del concessionario ed i suoi familiari nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.

15 - Tutte le costruzioni da realizzare in zona agricola dovranno rispettare le distanze dalle strade stabilite dal DM. n. 1404/68 e D.L.vo n. 285/92 in relazione all'importanza delle stesse salvo l'ipotesi di realizzazione delle serre ed i casi previsti dalla L.R. 21 maggio 1975 n. 34.

16 - Nelle zone dichiarate sismiche si osservano per le altezze e le distanze tra i fabbricati, le norme più restrittive eventualmente stabilite dalla legislazione vigente.

17 - Le strade pubbliche dovranno avere una larghezza minima di ml. 5, mentre quelle vicinale e poderali una larghezza minima ml. 4, oltre a ml. 0,50, per lato per permettere lo scolo delle acque.

Art. 44 - Edifici rurali censiti e classificati.

1 - Per gli edifici censiti e classificati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 13/90, individuati cartograficamente nella tavola B2.3, valgono le norme particolari di cui al presente articolo. Gli stessi, suddivisi in tre categorie, sono individuabili anche mediante le singole schede elaborate e raccolte nell'allegato 3.

2 - Per gli edifici classificati nella categoria "A" sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, modifiche interne, il restauro e risanamento conservativo.

3 - Gli interventi da attuare nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, non debbono alterare i volumi e le superfici del complesso edilizio.

4 - E' ammesso il cambio di destinazione d'uso per la residenza, per attività ricettive e ristorative e per destinazioni di interesse pubblico limitate a quelle ricreativo-culturali con basso concorso di pubblico.

5 - Qualsiasi nuova costruzione dovrà essere ubicata ad una distanza minima di ml. 60 dall'edificio censito e classificato nella categoria "A".

6 - Non è ammessa la demolizione dell'edificio classificato. Tutti gli interventi di cui al comma 3 sono sottoposti al rilascio di concessione edilizia, ancorché gratuita, anche se rientranti in normative per le quali sia sufficiente l'autorizzazione sindacale.

7 - Per gli edifici classificati nella categoria "B" sono ammessi gli interventi previsti nel precedente comma 2, nonché la ristrutturazione edilizia e con l'esclusione di ampliamenti.

8 - Tutti gli interventi di cui al comma precedente devono essere finalizzati alla conservazione dell'organismo edilizio ed al miglioramento della funzionalità dello stesso in relazione a destinazioni d'uso, anche diverse da quelle precedenti, purché compatibili con la tipologia originaria dell'edificio e nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso.

9 - Non è ammessa la completa demolizione dell'edificio classificato; non sono concesse modifiche sostanziali alle sagome esistenti. Sono autorizzabili la eliminazione di elementi aggiuntivi impropri e piccole modifiche atte al miglior utilizzo dell'intero organismo edilizio.

10 - Qualora l'edificio non venga più utilizzato per la conduzione del fondo è ammesso il cambio di destinazione d'uso per la residenza esteso anche agli annessi.

11 - Qualsiasi nuova costruzione dovrà essere ubicata ad una distanza minima di ml. 50 dall'edificio censito e classificato nella categoria "B".

12 - Per gli edifici classificati nella categoria "C" sono ammessi gli interventi previsti nel precedente comma 2, nonché la demolizione e ricostruzione senza aumento di superficie utile e volumi esistenti.

13 - Ogni modifica apportata rispetto all'esistente dovrà essere giustificata mediante la redazione di opportuna relazione tecnica e dovrà riferirsi alle indicazioni formulate all'art. 46 del presente capitolo.

14 - Qualora l'edificio sottoposto a demolizione e ricostruzione ricada in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità ai sensi del vigente codice della strada è previsto lo spostamento del sito di costruzione alla minima distanza utile dal luogo originario.

15 - Gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione, sono sottoposti al rilascio di concessione edilizia

Art. 45 - Patrimonio edilizio esistente non classificato.

1 - Negli edifici rurali esistenti non classificati, compresi quelli utilizzati per attività agrituristiche, sono consentiti, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici funzionali e distributivi, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria.

2 - Gli edifici esistenti alla data del 27.03.1990 possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 anche se di dimensioni superiori a mc. 1.000 e purché la eventuale ristrutturazione avvenga senza previa integrale demolizione.

3 - La variazione delle destinazioni d'uso sono ammesse, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo.

4 - Negli edifici utilizzati per attività agrituristiche secondo quanto previsto dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730 e dalla L.R. 6 giugno 1987, n. 25 sono ammessi esclusivamente gli interventi di recupero di cui al presente articolo.

5 - Le abitazioni rurali esistenti alla data del 27.03.1990 trattenute dai soggetti che abbiano posto a disposizione le proprie terre per gli scopi di ristrutturazione di cui all'articolo 37 della legge 9 maggio 1975, n. 153 per la riforma dell'agricoltura, possono essere sottoposte agli interventi di cui al comma 1 con un aumento di volumetria non superiore al 20%.

Art. 46 - Indicazioni costruttive e compositive

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 47)

1 - Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, gli schemi dei tipi edilizi di carattere rurale più comunemente diffusi nel territorio comunale. Le esemplificazioni illustrate hanno valore di guida per una progettazione coerente.

E' comunque possibile proporre soluzioni differenti purché adeguatamente studiate e giustificate sotto il profilo storico, architettonico e compositivo.

2 - Sono assolutamente da escludere riferimenti alle tipologie edilizie di carattere urbano quali balconi, tetti aggettanti, abbaini, porticati con pilastri in cemento armato. Sono altresì vietati gli sporti superiori a cm 30 e balconi in oggetto alla sagoma principale dell'edificio.

3 - I nuovi edifici, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, dovranno conservare e reinterpretare le tecnologie costruttive e le tipologie tradizionali.

I paramenti esterni dovranno essere intonacati e verniciati con colori di tonalità comprese tra il giallo ed il rosso oppure trattati in mattoni faccia-a-vista di tonalità chiara.

Sono escluse le differenziazioni cromatiche; l'uso di tinte non cromatiche costituite dai grigi, dal bianco al nero, è consentito solo per elementi statici o particolari costruttivi.

I serramenti dovranno essere preferibilmente in legno, per i materiali diversi occorre una relazione giustificativa per la scelta operata; sono comunque vietati i colori non in armonia con l'ambiente.

Gli architravi dovranno avere la finitura esterna in laterizio faccia a vista o intonaco; le gronde ed i discendenti in rame.

4 - Gli spazi sottotetto possono essere illuminati ed arieggiati solo con lucernari a filo falda o con finestra laterali nei prospetti minori.

5 - Le aree di pertinenza dovranno essere tutelate nei loro aspetti caratteristici; possono essere recintate con siepi tradizionali e reti metalliche. Non sono ammessi cordoli e muretti in calcestruzzo di altezza superiore a cm. 20, mentre le cancellate, da realizzare in legno o ferro, comunque con disegni improntati alla semplicità, dovranno permettere la massima permeabilità visiva.

6 - Caratteristiche tipologiche accessori agricoli. Gli accessori dovranno rispondere ai criteri espressi nei punti precedenti, in particolare i paramenti esterni possono essere in mattoni anche forati o con intonaco colorato; per le coperture sempre a doppia falda sono ammessi materiali leggeri (legno, lamiere ondulate e manti di copertura in laterizio).

Art. 47 - Nuove abitazioni

1 - Le nuove residenze sono ammesse solo quando l'impresa agricola sia sprovvista di una abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice per l'ordinario svolgimento dell'attività agricola.

2 - Agli effetti delle presenti norme, nella famiglia coltivatrice sono compresi tutti i conviventi legati da vincoli di parentela o affinità, impegnati direttamente nell'attività agricola e le persone a loro carico.

3 - Per ogni impresa agricola sprovvista di casa colonica è consentita la costruzione di un solo fabbricato il cui volume complessivo va commisurato alle esigenze della famiglia coltivatrice, senza mai superare i 1.000 mc. fuori terra.

4 - La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni devono risultare da un piano aziendale o interaziendale ai sensi della legislazione regionale vigente da allegare alla domanda di concessione edilizia.

5 - Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni risultanti da frazionamenti avvenuti nei cinque anni precedenti.

6 - Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla istituzione di un vincolo a "non aedificandi" su tutte le aree dell'azienda, anche ricadenti in comuni diversi, utilizzate a fini edificatori con esclusione dell'area iscritta a catasto per l'esercizio rurale oggetto della concessione.

7 - I parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti:

IF	Indice di fabbricabilità fondiaria	0,03 mc./mq.
V	Volume massimo fuori terra	mc. 1.000
H	Altezza massima dell'edificio	ml. 7,50
DC	Distacco dai confini	minimo ml. 20
Ip	Indice di piantumazione	1 albero / mq. 100 S della corte

8 - Le nuove costruzioni e le sistemazioni esterne dovranno essere eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale ed in particolare si fa obbligo di riferimento ai contenuti dall'art. 46 del presente capitolato.

9 - Il sistema cromatico complessivo e particolare vanno concordati con gli Uffici Comunali prima della presentazione dei progetti.

10 - Sono ammessi materiali diversi da quelli sopra menzionati purché in proporzione minima e purché il progetto mostri con opportuni dettagli l'integrazione costruttiva estetica e funzionale. La relazione allegata al progetto, illustri con riferimenti motivati la fondatezza delle scelte operate.

Art. 48 - Ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti

1 - Per ogni impresa agricola già provvista di casa colonica, sono consentiti interventi di recupero della stessa che comportino anche l'ampliamento o, in caso di fatiscenza, la ricostruzione previa demolizione, dell'edificio preesistente.

2 - La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni devono risultare da un piano aziendale o interaziendale ai sensi della legislazione regionale vigente da allegare alla domanda di concessione edilizia.

3 - I parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti:

IF	Indice di fabbricabilità fondiaria	0,03 mc./mq.
V	Volume massimo fuori terra	mc. 1.000
H	Altezza massima dell'edificio	ml. 7,50
DC	Distacco dai confini	minimo ml. 20 – escluso ampliamenti
Ip	Indice di piantumazione	1 albero / mq. 100 S della corte

4 - Nell'ipotesi di cui al comma 1 è ammessa altresì la costruzione di una nuova abitazione con i parametri sottoindicati, senza demolizione dell'edificio preesistente, a condizione che quest'ultimo venga destinato, tramite vincolo da trasciversi nei registri della proprietà immobiliare a cura del comune e a spese dell'interessato, ad annesso agricolo a servizio dell'azienda.

5 - I parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti:

IF	Indice di fabbricabilità fondiaria	0,03 mc./mq.
V	Volume massimo fuori terra	mc. 1.000
H	Altezza massima dell'edificio	ml. 7,50
DC	Distacco dai confini	minimo ml. 20

6 - Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, gli interventi di recupero e le sistemazioni esterne, dovranno comunque essere eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale ed in particolare si fa obbligo di riferimento ai contenuti dell'art. 46 del presente capitolo.

7 - Il sistema cromatico complessivo e particolare vanno concordati con gli Uffici Comunali prima della presentazione dei progetti.

8 - Sono ammessi materiali diversi da quelli sopra menzionati purché in proporzione minima e purché il progetto mostri con opportuni dettagli l'integrazione costruttiva estetica e funzionale. La relazione allegata al progetto, illustri con riferimenti motivati la fondatezza delle scelte operate.

Art. 49 - Trasformazione di annessi agricoli preesistenti

1 - La realizzazione di nuove abitazioni o l'ampliamento delle esistenti può avvenire anche attraverso la trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo.

2 - La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni devono risultare da un piano aziendale o interaziendale ai sensi della legislazione regionale vigente da allegare alla domanda di concessione edilizia.

3 - Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla istituzione di un vincolo a "non aedificandi" su tutte le aree dell'azienda, anche ricadenti in comuni diversi, utilizzate a fini edificatori con esclusione dell'area iscritta a catasto per l'esercizio rurale oggetto della concessione.

4 - I parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti:

IF	Indice di fabbricabilità fondiaria	0,03 mc./mq.
V	Volume massimo fuori terra	mc. 1.000
H	Altezza massima dell'edificio	ml. 7,50
DC	Distacco dai confini	minimo ml. 20
Ip	Indice di piantumazione	1 albero / mq. 100 S della corte

5 - Gli ampliamenti, le ristrutturazioni, gli interventi di recupero e le sistemazioni esterne, dovranno comunque essere eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale ed in particolare si fa obbligo di riferimento ai contenuti dell'art. 46 del presente capitolo.

6 - Il sistema cromatico complessivo e particolare vanno concordati con gli Uffici Comunali prima della presentazione dei progetti.

7 - Sono ammessi materiali diversi da quelli sopra menzionati purché in proporzione minima e purché il progetto mostri con opportuni dettagli l'integrazione costruttiva estetica e funzionale. La relazione allegata al progetto, illustri con riferimenti motivati la fondatezza delle scelte operate.

Art. 50 - Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola.

1 - La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni devono risultare da un piano aziendale o interaziendale ai sensi della legislazione regionale vigente da allegare alla domanda di concessione edilizia.

2 - Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione che preveda, per almeno 10 anni, il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso.

3 - Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

IF	Indice di fabbricabilità fondiaria	0,03 mc./mq. se separati dall'abitazione
V	Volume massimo fuori terra	mc. 1.000 se in aderenza all'abitazione
SC	Superficie coperta	< mq. 200, salvo programma aziendale
DF	Distacco dall'edificio adibito ad abitazione	minimo m. 10
Np	Numero piani fuori terra	1
H	Altezza massima dell'edificio	ml. 4,50, escluse esigenze tecniche
H	Altezza massima dell'edificio	ml. 5,50 in terreni in declivio
Ip	Indice di piantumazione	1 albero / mq. 100 S della corte

Art. 51 - Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale e lagoni di accumulo.

1 - Le nuove costruzioni sono ammesse purché coerenti con gli obiettivi di sviluppo del piano zonale agricolo di cui alla L.R. 6 febbraio 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni e a condizione che sia garantito il regolare smaltimento dei rifiuti, previa

depurazione, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 - La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni devono risultare da una relazione illustrativa da allegare alla domanda di concessione edilizia.

3 - Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione che preveda, per almeno 10 anni, il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso.

4 - Le costruzioni per allevamenti devono rispettare i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

IF	Indice di fabbricabilità fondiaria	0,5 mc./mq.
DC	Distacco dai confini	minimo ml. 40
	Distacco dal perimetro dei centri abitati	ml. 500
	Distacco dal perimetro dei centri abitati	ml. 1.000 se trattasi di allevamento di suini
	Distacco da edifici residenziali	ml. 100 purché non facenti parte dell'azienda
Np	Numero piani fuori terra	1
H	Altezza massima dell'edificio	ml. 4,50, escluse esigenze tecniche
H	Altezza massima dell'edificio	ml. 5,50 in terreni in declivio
Ip	Indice di piantumazione	1 albero / mq. 100 S della corte

5 - Le costruzioni devono essere protette da una zona circostante, con recinzioni ed opportune alberature, su superficie pari a quella degli edifici da realizzare, moltiplicata per 5.

6 - I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono essere posti a ml 100 dalle abitazioni e dai confini e devono essere realizzati all'interno della zona di protezione di cui al comma precedente.

7 - Sono considerati allevamenti zootecnici di tipo industriale quelli la cui consistenza supera il rapporto peso - superficie stabilito dalla legge 319/76.

Art. 52 - Serre

1 - Sono considerate serre, agli effetti delle presenti norme, gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera, e destinati esclusivamente a colture specializzate.

2 - Le serre con copertura solo stagionale sono destinate a colture protette con condizione climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell'anno mentre quelle con coperture stabili sono destinate a colture protette normalmente con condizioni climatiche artificiali.

3 - La realizzazione delle serre stagionali può avvenire in qualunque area compresa nelle zone agricole ed è subordinata ad autorizzazione edilizia.

4 - I parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti:

Distacco da edifici residenziali	ml. 5 purché facenti parte dell'azienda
Distacco da edifici residenziali	ml. 10 se non facenti parte dell'azienda
DC Distacco dai confini	minimo ml. 5

5 - Le serre con copertura stabile possono essere realizzate in qualsiasi area compresa nelle zone agricole in base a concessione rilasciata dal sindaco ai sensi della legislazione vigente e dietro impegno del richiedente a non modificare la destinazione del manufatto.

6 - I parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti:

UF Indice di utilizzazione fondiaria	0,5 mc./mq.
Distacco da edifici residenziali	ml. 5 purché facenti parte dell'azienda
Distacco da edifici residenziali	ml. 10 se non facenti parte dell'azienda
DC Distacco dai confini	minimo ml. 5
Ip Indice di piantumazione	1 albero / mq. 100 S della corte

7 - La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni devono risultare da una relazione illustrativa da allegare alla domanda di concessione edilizia.

8 - Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione che preveda, per almeno 10 anni, il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso.

Art. 53 - Costruzioni per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per industrie forestali.

1 - Le nuove costruzioni sono ammesse a condizione che esse siano al servizio di imprese agricole, singole o associate, o di cooperative agricole locali, che siano proporzionate alle loro effettive necessità e che i prodotti agricoli ivi trasformati, conservati o commercializzati, provengono prevalentemente delle stesse aziende agricole.

2 - Le costruzioni di cui al presente articolo devono essere in armonia con i piani zonali agricoli di cui alla L.R. 6 febbraio 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, o, in mancanza, con gli indirizzi produttivi all'uopo formulati dalla Regione.

3 - La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni devono risultare da una relazione illustrativa da allegare alla domanda di concessione edilizia.

4 - Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione che preveda, per almeno 10 anni, il mantenimento della destinazione

dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso.

5 - I parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti:

IF	Indice di fabbricabilità fondiaria	1 mc./mq.
DC	Distacco dai confini	ml. 20
DF	Distacco da edifici residenziali	ml. 10 purché ricadenti nell'azienda
Ip	Indice di piantumazione	1 albero / mq. 100 S della corte

Art. 53 bis – Aree agricole di tutela paesistico – ambientale E1

INSERITO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 40)

1 – Le zone di tutela paesistico - ambientale individuano aree ove permangono elementi del paesaggio agrario di interesse storico - ambientale ed aree da preservare e valorizzare nel loro attuale assetto in funzione del bacino spaziale di percezione da e verso il nucleo consolidato.

In tale aree:

- è vietato l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, fatta salva la legislazione specifica in materia;
- è vietato l'inizio di nuove attività estrattive; per quelle eventualmente esistenti sono ammessi i soli interventi di recupero ambientale;
- è vietata la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
- sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale;
- è vietata ogni nuova edificazione. Sono ammessi ampliamenti fino al 10% della volumetria esistente.

CAP. 10 - INDICI PER LE ZONE OMOGENEE DI INTERESSE GENERALE

Art. 54 - Attrezzature e servizi F1

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 41)

1 - Comprende le aree pubbliche e private del territorio destinate alla realizzazione, ai sensi della legge n. 865/71, delle seguenti opere:

- a) - asili nido e scuole materne;
- b) - scuole dell'obbligo;
- c) - mercati di quartiere;
- d) - delegazioni comunali;
- e) - chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f) - impianti sportivi di quartiere;
- g) - centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) - aree verdi di quartiere.

2 - I parametri urbanistici ed edilizi generali sono i seguenti :

ST	Superficie territoriale	Individuata cartograficamente
SF	Superficie fondiaria	= ST
IF	Indice di fabbricabilità fondiaria	2 mc./mq.
IC	Indice di copertura	0,50 SF
P	Parcheggio pubblico	1 mq./ 10 mc.
Ip	Indice di piantumazione	2 alberi e 4 arbusti / mq. 200 SF
Ls	Larghezza strade pubbliche	m. 7,50
Lm	Larghezza marciapiedi	m. 1,50
Np	Numero piani fuori terra	3
H	Altezza massima dell'edificio	m. 9,00
DF	Distacco tra gli edifici	Minimo 10
DC	Distacco dai confini	Minimo H/2 – assoluto 10
DS	Distacco dalle strade	Minimo m. 7,50
	Area di pertinenza	Obbligo di sistemazione a verde
	Accessori	non ammessi

3 - I parametri urbanistici ed edilizi particolari, in sostituzione a quelli generali, sono i seguenti :

a) - Impianti sportivi:

IC	Indice di copertura	0,25 SF
P	Parcheggio pubblico	3 mq. / 10 mq. SF

b) - Edilizia scolastica:

P Parcheggio pubblico **2 mq. / 10 mq. SF**

c) - Attrezzature civiche e per il culto:

P Parcheggio pubblico **2 mq. / 10 mq. SF**

d) - Servizi ed impianti tecnologici:

(gas, acqua, energia elettrica, telefono, stazioni autotrasporto, magazzini e depositi comunali, impianti di depurazione)

P Parcheggio pubblico **1 mq. / 10 mq. SF**
Ip Indice di piantumazione **Cintura arborea a perimetro degli Impianti piante autoctone**

4 - Le attrezzature sportive all'aperto possono occupare non più dell'80% dell'area pubblica annessa alle attrezzature stesse; possono essere realizzate gradinate di servizio alle attrezzature ed i servizi inerenti .

5 - Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge l'area cimiteriale è soggetta al PVA che deve precisare l'azonamento complessivo, gli accessi, la viabilità interna, i rapporti di copertura, le attrezzature collettive e di servizio, le tipologie.

Art. 54 bis – Attrezzature e servizi sanitari F7

INSERITO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 04)

1 – Comprende le aree pubbliche e private del territorio destinate alle seguenti opere: Centri Sanitari e Case di Riposo.

2 – I parametri urbanistici ed edilizi generali sono i seguenti:

ST	Superficie territoriale	Individuata cartograficamente
SF	Superficie fondiaria	= ST
V	Ampliamento volumetrico	Massimo 10% volumetria esistente
Np	Numero piani fuori terra	4
H	Altezza massima dell'edificio	= esistente
DF	Distacco tra gli edifici	Minimo 10
DC	Distacco dai confini	Minimo H/2 – assoluto 5
DS	Distacco dalle strade	Minimo m. 7,50

Art. 55 - Verde di rispetto ambientale e stradale F2

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 42)

1 - Sono consentiti interventi per la realizzazione di infrastrutture, impianti ed attrezzature pubbliche a cielo aperto e comprendono la sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione e di pavimentazione.

2 - Sono vietate nuove costruzioni.

3 - Sono ammesse stazioni di servizio e di distribuzione dei carburanti tranne che nelle scarpate al fine di evitare consistenti movimenti di terreno.

4 - Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradale è ammessa la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo ai sensi delle lettere a), b), e c) dell'art. 31, legge n. 457/78, nonché gli interventi edilizi previsti dalla L.R. 21.05.75, n. 34.

5 - Per gli edifici esistenti all'interno delle aree ambientali sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo ai sensi delle lettere a), b), e c) dell'art. 31, legge n. 457/78.

Art. 56 - Verde a parco F3

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 43)

1 - Sono le aree destinate a parco naturale pubblico o privato. Sono servite all'interno solo da percorsi pedonali.

2 - Sono vietate tutte le nuove costruzioni. Sono ammessi altresì gli interventi legati alla manutenzione straordinaria ed ordinaria, al restauro e risanamento conservativo, alla salvaguardia degli impianti del parco stesso.

3 - Sono consentite le opere di piantumazione, con specie autoctone ed il mantenimento della vegetazione preesistente.

Art. 57 - Verde attrezzato F4

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 44)

1. - Sono aree a netta predominanza del verde alberato ed a prato. Sono servite all'interno solo da percorsi pedonali.
2. - E' prevista la possibilità di realizzarvi attrezzature per il tempo libero e lo sport, esercizi pubblici.
3. - E' ammessa la concessione a Cooperative, Enti o privati che costruendo gli impianti a proprie spese in area pubblica e con i progetti conformi alle esigenze comunali assumono la gestione del servizio rispettandone i fini sociali, garantendo il controllo pubblico sul servizio ed un predeterminato uso degli impianti da parte del Comune.
- 4.- Gli edifici esistenti dovranno essere demoliti o riutilizzati per servizi complementari alle attività svolte nel verde attrezzato.
5. - L'utilizzo delle aree è subordinato alla approvazione di un Piano Particolareggiato esteso all'intera area individuata nel PRG.
6. - Gli interventi previsti dal PP dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

ST	Superficie territoriale	Individuata cartograficamente
SF	Superficie fondiaria	= ST
IF	Indice di fabbricabilità fondiaria	0,30 mc./mq.
IC	Indice di copertura	0,10 SF
	Impianti scoperti	15% SF
P	Parcheggio pubblico	2 mq. / 10 mq. SF
Ip	Indice di piantumazione	2 alberi e 4 arbusti / mq. 200 SF
Ls	Larghezza strade pubbliche	m. 7,50
Lm	Larghezza marciapiedi	m. 1,50
Np	Numero piani fuori terra	PP – 2
H	Altezza massima dell'edificio	PP - m. 4,50
DF	Distacco tra gli edifici	PP – minimo 10
DC	Distacco dai confini	PP – minimo H/2 – assoluto 10
DS	Distacco dalle strade	PP – minimo m. 10
	Area di pertinenza	Obbligo di sistemazione a verde
	Accessori	non ammessi

Art. 58 - Viabilità e parcheggi F5 - P

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 45)

1 - Indicano l'intera zona riservata ai sistemi a rete e alla viabilità; il tracciato viario ha valore indicativo e la progettazione urbanistica attuativa, variando il tracciato nell'ambito della zona, non costituisce variante al PRG, mentre le modifiche degli innesti alla viabilità di progetto con la viabilità esistente rientrano nelle varianti.

2 - Le sedi viarie dovranno avere le seguenti minime caratteristiche:

a - Strade comunali extraurbane:

- sezione carrabile ml. 5,00
- larghezza banchine laterali ml. 1,00
- distacco dalle costruzioni ml. 20,00

b - Strade comunali urbane:

- sezione carrabile ml. 6,00
- sezione marciapiede ml. 1,50
- distacco dalle costruzioni secondo norme di zona.

c - Strade provinciali e statali extraurbane: ml. 20,00 più la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate e fossi e di fasce di espropriazione risultanti dai progetti approvati. La sezione della strada non dovrà essere minore di ml 7.50 e le banchine laterali non inferiori a ml 1,00 per parte.

d - Strade provinciali e statali urbane: i distacchi minimi delle costruzioni dal ciglio delle strade, nel tratto di attraversamento urbano, dovranno rispettare le normative di zona.

3 - Per gli edifici esistenti interni alle fasce di rispetto, è ammessa la sopraelevazione a filo delle murature esistenti per i soli ampliamenti igienico- sanitari. L'ampliamento delle superfici coperte non deve provocare avanzamenti rispetto ai fili esistenti.

4 - La tipologia del parcheggio sarà scelta di volta in volta secondo lo stato dei luoghi e le esigenze. I parcheggi potranno essere realizzati al livello stradale come a più piani sotto il livello stradale. Potranno inoltre essere inseriti, come autosilos, sotto le piazze pubbliche pedonali.

Nel caso di "parcheggi pubblici", si prescrive che le aree a parcheggio debbano essere convenientemente piantumate con almeno un albero di alto fusto ogni mq. 25 preferendo essenze tipiche del luogo. Si ritiene utile prevedere una pavimentazione forata alla base che assicuri gli scambi idrico - gassosi tra terreno ed atmosfera e nel contempo eviti l'eccessivo costipamento ed anche l'introduzione, nelle zone destinate a parcheggio, di alcune siepi di altezza non eccessiva o dei gruppi di arbusti che rendano più gradevoli queste aree.

5 - La viabilità pedonale si articola in:

a - Percorsi pedonali: collegano con continuità le residenze ai luoghi di lavoro, di servizio e per il tempo libero. A seconda della zona servita essi possono essere variamente attrezzati. Possono avere tracciati separati ovvero affiancarsi alle sedi viarie carrabili. La larghezza minima netta della sede del percorso pedonale non deve essere inferiore a ml 2,40.

b - Piazze: spazi pubblici pedonali, geometricamente definiti, lastricati, contornati al confine da quinte edilizie continue.

c - Slarghi: spazi pubblici pedonali spesso di risulta, lastricati, con perimetri irregolari contornati da insediamenti edilizi casuali.

Art. 59 - Verde privato di rispetto F6

1 - Sono le aree, cartograficamente individuate, di pertinenza di edifici esistenti e destinate a verde.

2 - In tali aree è vietata qualsiasi tipo di nuova costruzione.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su eventuali accessori esistenti e gli interventi legati alla salvaguardia degli impianti.

PARTE TERZA

CAP. 11 - NORME PER LA TUTELA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

Art. 60 - Articolazione della tutela paesaggistico - ambientale

1 - Nell'ambito del territorio comunale, urbano ed extraurbano, il PRG definisce le tutele che si sommano tra loro e si sovrappongono, con carattere di prevalenza, alle prescrizioni e alle indicazioni del PRG, per la categoria della struttura geomorfologica, del patrimonio botanico-vegetazionale e del patrimonio storico-culturale.

2 - Ai sensi di legge, le prescrizioni di tutela di cui al presente capitolo non si applicano per le aree, opere e strumenti urbanistici di cui all'art. 60 delle NTA del PPAR.

3 - Le verifiche di compatibilità ambientale e paesistica previste dovranno essere fornite dagli interessati e approvate contestualmente al progetto d'intervento secondo le modalità prescritte dalla Regione.

Art. 61 - Struttura geologica-norme generali

1. Qualunque intervento sul territorio sarà subordinato al rispetto delle vigenti leggi, con particolare riferimento al D.M. 11.03.88 e L. 64/74.

In particolare nelle aree di espansione e completamento, al fine di abbassare il rischio sismico, ove necessario, si raccomanda la tutela e miglioria delle condizioni geomorfologiche, una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali e la riprofilatura dei versanti nel caso di movimenti di terra.

Per la realizzazione di eventuali infrastrutture a rete si dovrà tener conto essenzialmente delle condizioni morfologiche dei siti, evitando la determinazione di trincee perpendicolari alle linee di massima pendenza e comunque ostacoli al naturale deflusso delle acque sotterranee.

Art. 62 - Aree calanchive

Nelle aree calanchive è vietato qualunque intervento edificatorio e movimenti di terra; sono consentiti interventi di recupero ambientale finalizzati alla ricostruzione di condizioni di equilibrio naturale e paesistico, con particolare riferimento alla difesa del suolo.

Art. 63 - Aree con deformazioni plastiche diffuse

Nelle aree in cui sono presenti deformazione plastiche diffuse qualunque intervento edilizio sarà subordinato ad una approfondita indagine geologica e geomorfologica finalizzata alla determinazione degli spessori e dello stato delle coltri eluvio-colluviali, delle condizioni idrologiche e idrogeologiche e della risposta sismica locale.

Art. 64 - Aree di potenziale vulnerabilità degli acquiferi.

I sistemi di smaltimento delle acque reflue sul suolo, in aree non asservite da pubbliche fognature dovranno essere autorizzati previa presentazione di una relazione tecnica contenente l'analisi dello stato fisico dei terreni superficiali nonché della profondità delle falde idriche, da elaborarsi nel rispetto della normativa vigente.

Nelle aree particolarmente vulnerabili rispetto ai corpi idrici sotterranei dovranno essere adottati accorgimenti tali da evitare interazioni tra gli interventi di urbanizzazione e le falde idriche. In tali aree la realizzazione di pozzi a scopo irriguo o idropotabile, o comunque l'estrazione di acqua di acqua dal sottosuolo, avverrà previa richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione tecnica contenente informazioni sulla stratigrafia, sulle caratteristiche dell'acquifero, sulla profondità delle falde, sulle direzioni del flusso delle acque sotterranee, nonché sulle modalità costruttive del pozzo, con particolare riguardo agli accorgimenti atti ad evitare interazioni tra le falde superficiali e quelle profonde.

Le portate da emungere dovranno essere compatibili con le potenzialità e lo sfruttamento già in atto dell'acquifero.

Il recupero delle aree con elevata compromissione ambientale (aree di cava o ex cava, ex discariche, ecc.) avverrà previa presentazione di progetti di recupero ambientale, finalizzati principalmente alla tutela delle risorse idriche, le cui indagini dovranno essere necessariamente estese ad un intorno significativo: in ogni caso non dovrà essere alterato l'attuale assetto idrogeologico ed i progetti dovranno essere finalizzati al ripristino funzionale dell'area.

Art. 65 - Versanti

1 - Negli ambiti di tutela, cartograficamente individuati A, aventi una pendenza superiore al 30%, sono vietate nuove costruzioni.

2 - E' inoltre vietato:

- qualsiasi attività estrattiva,
- il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-forestale,
- l'allestimento di impianti, percorsi, tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati,
- la realizzazione di discariche e di depositi non agricoli,
- la costruzione di recinzioni delle proprietà in cemento o con reti metalliche (salvo quelle mascherate da siepi).
- la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, i silos e gli impianti per allevamenti zootecnici.

3 - Per gli edifici rurali esistenti, con esclusione di quelli censiti e classificati di cui all'art. 44, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo senza aumenti di volumetria e di altezze.

4 - Sono consentite le opere relative ai progetti di recupero ambientale.

5 - E' prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti e dei relativi tracciati.

6 - E' vietata l'aratura profonda ed i movimenti di terreno che alterino il profilo dello stesso.

7 - Gli interventi connessi con le esigenze produttive delle attività agro-silvo-pastorali sono ammessi solo se volti anche alla riqualificazione del paesaggio.

8 - Tutte le specie arboree esistenti lungo le strade, le scarpate ed i corsi d'acqua, nonché quelle all'interno dei fondi comprese le alberature, i filari e le siepi, devono essere mantenute ed incrementate. E' comunque vietato l'abbattimento, senza sostituzione, di qualunque formazione vegetale esistente. E' vietata l'introduzione di specie arboree infestanti o comunque non autoctone; le nuove piantumazioni dovranno rispettare le caratteristiche emergenti individuate nella Tavola B 2.2

Art. 66 - Crinali

1 - Le aree di tutela, stabile in rapporto alla classe di appartenenza del crinale stesso ed in relazione allo stato di compromissione dei luoghi, sono individuate cartograficamente nelle Tavv. B2.1.1, B2.1.2.

2 - In entrambi i livelli sono vietati:

- ogni nuova costruzione, comprese quelle da destinare ad abitazione principale della azienda agricola;
- i silos ed i depositi agricoli;
- i nuovi interventi edilizi di tipo residenziale ed ogni altra costruzione non amovibile;
- qualsiasi attività estrattiva;
- il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-forestale;
- l'allestimento di impianti, percorsi, tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
- la realizzazione di discariche e di depositi;
- la costruzione di recinzioni delle proprietà in cemento o con reti metalliche (salvo quelle mascherate da siepi);
- la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli e gli impianti per allevamenti zootecnici.

3 - Per gli edifici rurali esistenti, con esclusione di quelli censiti ed individuati all'art. 44, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo senza aumenti di volumetria e di altezze.

4 - Nell'ambito di tutela del livello 2 è consentita la costruzione dell'edificio da destinare ad abitazione principale dell'azienda agricola qualora quest'ultima ne fosse sprovvista e previa verifica di compatibilità paesistico-ambientale ai sensi dell'art. 63-ter delle NTA del PPAR.

5 - Non è ammessa la costruzione di un secondo edificio con destinazione ad abitazione principale, nell'ambito di tutela del livello 2, qualora sia subordinato alla destinazione ad annesso agricolo di quello esistente.

6 - E' vietata l'apposizione ai lati delle strade di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura con la sola esclusione della segnaletica stradale.

7 - Sono consentite le opere relative ai progetti di recupero ambientale. Sono consentite altresì le opere legate alla distribuzione dei servizi tecnici e le opere pubbliche previa verifica di compatibilità paesistico-ambientale ai sensi dell'art. 63-ter delle NTA del PPAR.

8 - E' prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti e dei relativi tracciati.

9 - E' prescritta la salvaguardia delle specie autoctone ed il loro rinnovamento con la messa a dimora di individui giovani.

10 - Devono essere tutelate le alberature, i filari e gli individui isolati che residuano dal paesaggio agrario storico. E' comunque vietato l'abbattimento, senza sostituzione, di qualunque formazione vegetale esistente.

11 - E' vietata l'introduzione di specie arboree infestanti o comunque non autoctone; le nuove piantumazioni dovranno rispettare le caratteristiche emergenti individuate nelle tavole B.2.2.

Art. 67 - Corsi d'acqua

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 48)

1 - Negli ambiti di tutela, cartograficamente individuati, sono vietate nuove costruzioni.

2 - E' inoltre vietato:

- qualsiasi attività estrattiva,
- il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-forestale,
- l'allestimento di impianti, percorsi, tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati,
- la realizzazione di discariche e di depositi non agricoli,
- la costruzione di recinzioni delle proprietà in cemento o con reti metalliche (salvo quelle mascherate da siepi).
- la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, i silos e gli impianti per allevamenti zootecnici.

3 - Per gli edifici rurali esistenti, con esclusione di quelli individuati di interesse storico, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo con un aumento massimo di volumetria del 20%.

4 - Sono inoltre fatte salve le opere fluviali atte a prevenire esondazioni purché sottoposte alla dichiarazione di compatibilità ambientale.

5 - E' prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti e dei relativi tracciati.

6 - Gli interventi connessi con le esigenze produttive delle attività agro-silvo-pastorali sono ammessi solo se volti anche alla riqualificazione dell'ambiente fluviale e vallivo.

7 - Tutte le specie arboree esistenti lungo le strade, le scarpate ed i corsi d'acqua, nonché quelle all'interno dei fondi comprese le alberature, i filari e le siepi, devono essere mantenute ed incrementate. E' comunque vietato l'abbattimento, senza sostituzione, di qualunque formazione vegetale esistente. E' vietata l'introduzione di specie arboree infestanti o comunque non autoctone; le nuove piantumazioni dovranno rispettare le caratteristiche emergenti individuate nelle tavole B 2.2.

8 - E' vietata l'aratura di profondità superiore a ml. 0,50 nella fascia contigua di ml. 5 a partire dal margine della vegetazione riparia esistente e della vegetazione ai bordi delle scarpate; la suddetta aratura di profondità è comunque vietata nella fascia contigua di ml. 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua. Nella fascia di ml. 3 a partire dallo stesso punto è inoltre vietata qualunque forma di aratura o di dissodamento.

9 - Sono vietati gli interventi di rilevante trasformazione del territorio con esclusione di quelli di cui al comma precedente.

10 - Sono consentite le opere relative ai progetti di recupero ambientale.

Art. 68 - Edifici e manufatti storici extraurbani

1 - Per gli edifici classificati ed individuati nella tavola B2.3 del PRG è stabilito un ambito di tutela, misurato a partire dal perimetro dell'edificio stesso di ml. 60 all'interno del quale è vietato:

- a) - ogni nuova edificazione e l'ampliamento di edifici esistenti;
- b) - l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto;
- c) - l'allestimento di tracciati, percorsi, impianti sportivi da esercitarsi con mezzi motorizzati;
- d) - l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari;
- e) - l'apertura di nuove cave e l'ampliamento delle esistenti;
- f) - la realizzazione di depositi di materiali non agricoli;
- g) - la costruzione in muratura delle recinzioni di proprietà.

2 - Per gli edifici, il cui ambito è individuato cartograficamente si applicano i vincoli ed i limiti di cui al comma precedente.

3 - Sono consentiti, per gli edifici individuati, unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, modifiche interne, il restauro e risanamento conservativo. E' vietato il cambio di destinazione d'uso.

4 - Gli interventi da attuare nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, non debbono alterare i volumi e le superfici del complesso edilizio. Il rinnovamento o la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici devono mantenere, ricostruite nei materiali, la loro posizione e funzione all'interno del preesistente sistema strutturale e distributivo.

5 - Non è ammessa la demolizione dell'edificio classificato. Tutti gli interventi di cui al comma 3 sono sottoposti al rilascio di concessione edilizia, ancorché gratuita, anche se rientranti in normative per le quali sia sufficiente l'autorizzazione sindacale o la presentazione di semplice comunicazione.

6 - Sono inoltre vietate, all'interno dell'ambito di tutela, le opere di trasformazione e di bonifica agrarie ed i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno.

7 - Qualora l'ambito di tutela includa aree zonizzate le norme di queste ultime prevalgono sulla tutela.

Art. 69 - Zone archeologiche

1 - All'interno della zona cartograficamente individuata e nell'ambito di tutela, costituito da una fascia di ml. 50 per l'intero perimetro, è vietato:

- a) - ogni nuova edificazione e l'ampliamento di edifici esistenti;
- b) - l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto;
- c) - l'allestimento di tracciati, percorsi, impianti sportivi da esercitarsi con mezzi motorizzati;
- d) - l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari;
- e) - l'apertura di nuove cave e l'ampliamento delle esistenti;
- f) - la realizzazione di depositi di materiali non agricoli;
- g) - la costruzione in muratura delle recinzioni di proprietà.

2 - E' consentita l'utilizzazione agricola dei terreni eccetto ogni scavo o aratura di profondità maggiore ai cm. 50.

Art. 70 - Aree cimiteriali

Negli ambiti di tutela, cartograficamente individuati, sono vietate nuove costruzioni. E' inoltre stabilito:

1 - Le limitazioni previste dall'art. 339 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265, Legge 17.10.57 n. 939 e Legge 4.12.56 n. 1428 per i cimiteri di guerra e successive modificazioni ed integrazioni.

2 - I terreni interni alla perimetrazione della zona di rispetto, sono agricoli e soggetti alla disciplina urbanistico/edilizia delle zone agricole. Il vincolo stabilisce soltanto il divieto di edificazione all'interno della zona delimitata.

3 - Sugli edifici esistenti, interni al perimetro della zona vincolata, sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Art. 71 - Residui di boschi di latifoglie decidue.

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 49)

- 1 - Nelle aree suddette sarà fatto divieto di:
- a) abbattere gli alberi di alto fusto salvo il caso in cui l'abbattimento si rende opportuno o necessario per un miglior utilizzo naturalistico e biologico del bosco;

- b) lo scarico di materiale di rifiuto e la cementazione;
- c) attività che in qualche misura possano alterare la composizione floristica tipica;
- d) introduzione di specie non autoctone;
- e) opere di qualsiasi tipo che possano compromettere irrimediabilmente il mantenimento dell'unità vegetazionale e la sua capacità rigenerativa.

2 - Sarà consentito:

- a) Forme di potatura leggere atte a favorire uno sviluppo armonico del vegetale.

Art. 72 - Aree incolte con possibilità di rimboschimento

1 - Caratterizzate per lo più da vegetazione spontanea di carattere erbaceo o arbustivo, vengono inserite in un programma di tutela con l'obiettivo di mantenere la vegetazione attuale ed eventualmente di effettuare rimboschimenti. Il recupero di queste aree per la prevenzione di fenomeni erosivi ma anche per la bellezza visiva che potrebbero avere con la presenza di una vegetazione arborea autoctona, ne fanno un elemento paesaggistico di tutto rispetto.

2 - In queste aree sarà fatto divieto di:

- a) Ridurre la vegetazione presente sia erbacea (fatto salvo lo sfalcio), che arbustiva e arborea.
- b) Effettuare piantumazioni con specie non autoctone o comunque estranee al paesaggio.
- c) Effettuare lo scarico di materiali estranei e la cementificazione.

Sarà consentito:

- a) Effettuare piantumazioni con specie autoctone (es. roverella, pioppo, sorbo, orniello, acero, etc.)

Art. 73 - Elementi isolati o in piccoli gruppi.

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 50)

1 - Per le specie individuate in cartografia e per tutti gli elementi diffusi del paesaggio agrario che hanno valenza ecologica, storico – culturale e paesaggistica (e per le specie protette ai sensi della L.R. n. 8/87), è vietato l'abbattimento il danneggiamento, la deturpazione, la mutilazione ed il soffocamento delle radici.

E' concessa l'autorizzazione all'abbattimento soltanto per gravi motivi e qualora sopraggiungano inderogabili esigenze attinenti ad opere pubbliche o di pubblica incolumità; in questi casi è obbligatorio il reimpianto di almeno lo stesso numero di individui abbattuti appartenenti alla stessa specie.

2 - Nelle aree interessate dalla presenza degli elementi è fatto divieto di effettuare lavorazioni profonde oltre i 25 cm, nella superficie di rispetto delle chiome, o comunque qualsiasi altra azione che si riveli dannosa per la sopravvivenza del vegetale.

Sarà consentito:

- a) Forme di potatura leggere atte a favorire uno sviluppo armonico del vegetale.
- b) E incentivata la piantumazione con quelle specie elencate precedentemente specie tipiche locali.

Art. 74 - Vegetazione ripariale contigua ai corsi d'acqua.

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 51)

In queste aree sarà quindi fatto divieto di:

- a) Abbattere gli alberi di alto fusto salvo il caso in cui l'abbattimento si rende opportuno o necessario per un miglior utilizzo naturalistico e biologico dell'ambiente.
- b) Lo scarico di materiali di rifiuto e la cementificazione.

Sarà consentito:

- c) Forme di potatura leggere atte a favorire uno sviluppo armonico del vegetale.
- d) L'abbattimento delle specie infestanti (robinia, ailanto) atto a favorire l'espansione delle specie autoctone a sviluppo più lento.

La manutenzione straordinaria e le opere di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, ove interessino la vegetazione ripariale, dovranno essere precedute da un apposito studio botanico – vegetazionale ed eseguite in base alle prescrizioni in esso contenute.

Dovrà essere fatto riferimento ai dettami della L.R. n. 8/87.

Art. 75 – Formazioni vegetali ai bordi stradali e delle scarpate

MODIFICATO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Scheda n. 52)

In queste aree sarà fatto divieto di:

- a) Abbattere gli alberi di alto fusto salvo il caso in cui l'abbattimento si rende opportuno o necessario per un miglior utilizzo naturalistico e biologico dell'ambiente.

- b) Effettuare la potatura di contenimento della vegetazione con strumenti di taglio meccanico-ruotanti, in quanto tale pratica favorisce le specie a più rapido sviluppo quali le infestanti.
- c) Lo scarico di materiali di rifiuto e la cementificazione.

Sarà consentito:

- d) Forme di potatura leggere atte a favorire uno sviluppo armonico del vegetale
- e) L'abbattimento delle specie infestanti (robinia, ailanto) atto a favorire l'espansione delle specie autoctone a sviluppo più lento.

Dovrà essere fatto riferimento ai dettami della L.R. n. 8/87.

Art. 76 – Norme di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio vegetale in ambito urbano.

AGGIUNTO a seguito del parere del C.P.T. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 240 del 21/12/1999 (Schede nn. 53 - 54)

Le presenti norme vengono emanate in considerazione delle funzioni ambientali ed estetiche svolte dal verde urbano, al fine di salvaguardare e valorizzare la qualità degli insediamenti urbani, sia esistenti che di nuova costruzione.

In questa categoria vengono incluse:

- a) aree urbanizzate o in via di urbanizzazione;
- b) aree adibite a verde pubblico.

Interventi vietati:

E' vietato l'abbattimento, il danneggiamento, la manomissione, le potature tipo capitozzatura e quelle realizzate con mezzi di tipo rotativo per tutte le essenze protette a norma della L.R. in materia (n. 7/85 e n. 8/87).

E' concessa l'autorizzazione all'abbattimento nei casi di:

- inderogabili esigenze attinenti le opere pubbliche o di pubblica utilità (qualora sia stata accertata l'impossibilità di soluzioni alternative);
- nel caso sia stata accertata da un tecnico competente la irreversibile compromissione della struttura vegetale per motivi fitosanitari o di tipo diverso per cui si sospetti minaccia per la pubblica incolumità o pericolo di diffusione di malattia.

Nei casi di abbattimento autorizzato è obbligatorio il reimpianto di almeno lo stesso numero degli individui abbattuti.

Per la scelta delle specie da utilizzare è necessaria la consultazione dell'U.T. competente che dovrà orientarsi in base agli elenchi di specie fornite o avvalersi della consulenza di tecnici esterni competenti.

Sono ammesse potature che comportino modeste riduzioni della chioma con mantenimento della forma originaria o di quella tipica della specie.

Viene stabilita una fascia di rispetto di ml. 3 attorno all'area di incidenza in cui non è possibile accendere fuochi, usare diserbanti, eseguire lavorazioni di scasso o aratura con profondità superiori a cm. 30.

Elenco specie arboree ed arbustive consigliate per piantumazioni in aree urbane.

SPECIE MESOFILE (adatte per ambienti umidi)

- Arboree -

Fraxinus excelsior (L.) – Frassino
Tilia platyphyllos (Scop.) – Tiglio nostrano

- Arbustive -

Cornus sanguinea (L.) – Sanguinello
Euonymus europaeus (L.) – Evonimo o berretta da prete
Ligustrum vulgare (L.) – Ligustro

SPECIE TERMOFILE (adatte per ambienti poco umidi)

- Arboree -

Celtis australis (L.) - Bagolaro
Cercis siliquastrum (L.) - Albero di Giuda
Cupressus sempervirens (L.) - Cipresso
Fraxinus ornus (L.) - Orniello
Ilex aquifolium (L.) - Agrifoglio
Laurus nobilis (L.) - Alloro
Pinus halepensis (Miller) - Pino d'Aleppo
Quercus ilex (L.) - Leccio
Sorbus domestica (L.) - Sorbo domestico
Tilia cordata (Miller) - Tiglio selvatico

- Arbustive -

Arbutus unedo (L.) - Corbezzolo
Buxus sempervirens (L.) - Bosso o mortella
Cornus mas (L.) - Corniolo
Phillyrea media (L.) - Fillirea
Pistacia lentiscus (L.) - Lentisco
Pistacia terebintus (L.) - Terebinto
Sarothamnus scoparius (L.) - Ginestra dei carbonai
Spartium junceum (L.) - Ginestra comune
Tamarix gallica (L.) - Tamerice comune
Viburnum tinus (L.) - Laurotino o viburnotino

Elenco specie arboree ed arbustive consigliate per piantumazioni nelle aree agricole: specie per alberature e pertinenze coloniche

SPECIE MESOFILIE (adatte per ambienti umidi)

- Arboree -

Fraxinus angustifolia (Vahl.) subsp. *oxycarpa* (Willd.) - Frassino meridionale
Fraxinus excelsior (L.) - Frassino
Populus alba (L.) - Pioppo bianco
Populus nigra (L.) - Pioppo nero (e *Populus nigra var. italica* - Pioppo cipressino)
Populus tremula (L.) - Pioppo tremolo
Quercus robur (L.) - Farnia
Tilia platyphyllos (Scop.) - Tiglio nostrano

- Arbustive –

Corylus avellana (L.) - Nocciolo
Euonymus europaeus (L.) - Evonimo o berretta da prete
Ligustrum vulgare (L.) - Ligustro

SPECIE TERMOFILE (adatte per ambienti poco umidi)

- Arboree –

Acer campestre (L.) - Acero campestre
Acer opalus (Miller) - Opalo
Acer opalus subsp. obtusatum (Willd.) Gams - Acero d'Ungheria
Acer platanoides (L.) - Acero riccio
Castanea sativa (Miller) - Castagno
Cercis siliquastrum (L.) - Albero di Giuda
Cupressus sempervirens (L.) - Cipresso
Fraxinus ornus (L.) – Orniello
Ilex aquifolium (L.) - Agrifoglio
Juglans regia (L.) - Noce
Laurus nobilis (L.) - Alloro
Malus sylvestris (Miller) - Melo selvatico
Olea europaea (L.) - Olivo
Pinus halepensis (Miller) - Pino d'Aleppo
Pyrus pyraeaster (Burgsd.) - Pero selvatico
Quercus cerris (L.) - Cerro
Quercus ilex (L.) - Leccio
Quercus petraea (Matt.) Liebl. - Rovere
Quercus pubescens (Willd.) - Roverella
Ulmus minor (Miller) - Olmo campestre
Tilia cordata (Miller) - Tiglio selvatico

- Arbustive -

Buxus sempervirens (L.) - Bosso o mortella
Crataegus monogyna (Jacq.) - Biancospino
Juniperus communis (L.) - Ginepro comune
Phillyrea media (L.) - Fillirea
Pistacia lentiscus (L.) - Lentisco

Pistacia terebintus (L.) - Terebinto
Tamarix gallica (L.) - Tamerice comune
Viburnum tinus (L.) - Laurotino o viburnotino

Specie arboree ed arbustive utilizzabili in interventi di rinaturalizzazione del paesaggio agrario attraverso l'impianto di siepi e fasce boscate od il recupero di quelle preesistenti

SPECIE MESOFILIE (adatte per ambienti umidi)

- Arboree -

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - Ontano nero
Carpinus betulus (L.) - Carpino bianco
Populus alba (L.) - Pioppo bianco
Populus tremula (L.) - Pioppo tremolo
Quercus robur (L.) - Farnia
Salix alba (L.) - Salice bianco
Salix purpurea (L.) - Salice rosso
Tilia platyphyllos (Scop.) - Tiglio nostrano

- Arbustive -

Cornus sanguinea (L.) - Sanguinello
Corylus avellana (L.) - Nocciolo
Euonymus europaeus (L.) - Evonimo o berretta da prete
Ligustrum vulgare (L.) - Ligustro
Salix caprea (L.) - Salicone
Salix purpurea (L.) - Salice rosso
Sambucus nigra (L.) - Sambuco

SPECIE TERMOFILE (adatte per ambienti poco umidi)

- Arboree -

Acer campestre (L.) - Acero campestre
Acer monspessulanum (L.) - Acero minore
Acer opalus (Miller) - Opalo
Acer opalus subsp. obtusatum (Willd.) Gams - Acero d'Ungheria
Carpinus orientalis (Miller) - Carpino orientale
Celtis australis (L.) - Bagolaro
Fraxinus ornus (L.) - Orniello
Laburnum anagyroides (Medicus) - Maggiociondolo o avorniello
Malus sylvestris (Miller) - Melo selvatico
Ostrya carpinifolia (Scop.) - Carpino nero o carpinella
Prunus avium (L.) - Ciliegio selvatico
Pyrus pyraeaster (Burgsd.) - Pero selvatico
Quercus cerris (L.) - Cerro
Quercus ilex (L.) - Leccio

Quercus petraea (Matt.) Liebl. - Rovere
Quercus pubescens (Willd.) - Roverella
Sorbus domestica (L.) - Sorbo domestico
Sorbus torminalis (L.) - Ciavardello
Ulmus minor (Miller) - Olmo campestre
Tilia cordata (Miller) - Tiglio selvatico

- Arbustive -

Arbutus unedo (L.) - Corbezzolo
Cornus mas (L.) - Corniolo
Coronilla emerus (L.) - Dondolino
Cotinus coggygria (Scop.) - Scotano
Crataegus azarolus (L.) - Azzeruolo
Crataegus laevigata (Poir) - Biancospino disfilo o biancospino levigato
Crataegus monogyna (Jacq.) - Biancospino
Cytisus sessilifolius (L.) - Citiso a foglie sessili
Juniperus communis (L.) - Ginepro comune
Juniperus oxycedrus (L.) subsp. *Macrocarpa* (Sibth. & Sm.) Ball - Ginepro coccolone
Juniperus phoenicea (L.) - Ginepro fenicio
Lonicera caprifolium (L.) - Caprifoglio comune
Lonicera etrusca (L.) - Caprifoglio etrusco
Lonicera implexa (L.) - Caprifoglio mediterraneo
Mirtus communis (L.) - Mirto
Paliurus spina-christi (L.) - Spina di Cristo
Phillyrea media (L.) - Fillirea
Pistacia lentiscus (L.) - Lentisco
Pistacia terebintus (L.) - Terebinto
Prunus spinosa (L.) - Prugnolo selvatico
Rhamnus alaternus (L.) - Alaterno
Ruscus aculeatus (L.) - Pungitopo
Ruscus hypoglossum (L.) - Ruscolo maggiore o erba bonifica
Sarothamnus scoparius (L.) - Ginestra dei carbonai
Smilax aspera (L.) - Stracciabraghe o salsapariglia
Spartium junceum (L.) - Ginestra comune
Tamarix gallica (L.) - Tamerice comune
Viburnum tinus (L.) - Laurotino o viburnotino

Norme tecniche per il verde di nuova costruzione. Piantagioni concesse alle costruzioni di nuovi edifici.

- I progetti relativi alla nuova edificazione di immobili ed alla conseguente sistemazione delle aree adiacenti, private o condominiali, devono prevedere l'elenco degli elementi vegetali eventualmente presenti e quello delle specie arboree ed arbustive di cui è previsto l'impianto;
- le specie di cui sopra debbono essere scelte in relazione alle peculiarità del sito d'impianto;
- le essenze arboree debbono essere previste nella misura minima di 1 pianta ogni 100 mq. di superficie libera e comunque in relazione alle dimensioni assunte dalla pianta stessa a maturità.